

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la casa contro il rischio incendio ed inoltre l'Assicurato ed il suo nucleo familiare per Responsabilità Civile e Tutela Legale, consentendo di acquistare soltanto le garanzie effettivamente necessarie. Sono inoltre coperte alcune prestazioni di Assistenza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio:** danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:
 - ✓ **Incendio e rischi accessori:** incendio; fulmine; esplosione, implosione e scoppio; caduta di aerei; veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate; urto di veicoli o natanti in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate; onda sonora; rovina di ascensori o montacarichi; fumi.
 - ✓ **Rottura di vetri e specchi:** rottura accidentale o per fatto di terzi delle lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro e plexiglas, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, integre ed esenti da difetti al momento della conclusione del contratto.
 - ✓ **Eventi Atmosferici e atti vandalici:** compreso anche il terrorismo, sommosse, tumulti popolari.
- ✓ **Responsabilità Civile verso terzi:** copre l'Assicurato e il suo nucleo familiare da quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente causati a terzi per danneggiamenti a cose lesioni personali o morte in conseguenza di fatti accidentali verificatisi:
 - ✓ Nell'ambito della vita privata e del tempo libero;
 - ✓ A causa di animali domestici;
 - ✓ A causa di animali affidati a terzi;
 - ✓ Per conduzione di case di villeggiatura di proprietà di terzi;
 - ✓ Per circolazione di veicoli condotti da figli minori non regolarmente abilitati;
 - ✓ A trasportati su veicoli;
 - ✓ A veicoli in sosta;
 - ✓ A collaboratori domestici;
 - ✓ A cose di terzi da incendio da conduzione.Sono presenti inoltre ulteriori garanzie aggiuntive.
- ✓ **Tutela legale:** rimborsa le spese per la difesa degli interessi dell'Assicurato in sede stragiudiziale e giudiziale.
Sono coperti:
 - ✓ Casi assicurati nella vita privata e tempo libero.
 - ✓ Casi assicurati relativi alla proprietà o conduzione del fabbricato.
- ✓ **Assistenza:** prevede l'erogazione di prestazioni alla persona o dedicate all'abitazione in caso di urgenza tramite Struttura Organizzativa dedicata.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Incendio:**
 - ✗ non sono coperte lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, verande e lucernari.
 - ✗ Non sono indennizzabili lastre che subiscano rigature, screpolature o scheggiature.
 - ✗ Sono esclusi pannelli solari che non siano installati sul tetto del fabbricato o delle relative dipendenze o pertinenze e chiusi su tutti i lati, oppure che non siano stati installati e collaudati da ditta specializzata, o che non siano regolarmente funzionanti e pronti all'uso o che siano ad uso professionale, anche se parziale;
- ✗ **Responsabilità Civile verso terzi:**
 - ✗ non sono considerati terzi:
 - ✗ Il Contraente o l'Assicurato;
 - ✗ Le persone del nucleo familiare del Contraente o, se diverso, dell'Assicurato;
 - ✗ Il coniuge del Contraente o dell'Assicurato, con lui convivente, o il convivente more uxorio;
 - ✗ I figli non coniugati del convivente more uxorio, se conviventi con il Contraente o, se diverso da esso, con l'Assicurato.
 - ✗ La Compagnia non rimborsa i maggiori oneri derivanti dalla responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti e le spese per multe, ammende, sanzioni in genere, spese di giustizia penale.
- ✗ **Tutela Legale:** sono esclusi fabbricati che non siano adibiti ad uso abitativo.
- ✗ **Assistenza:** sono previste specifiche esclusioni anche per la sezione Assistenza e limitazioni per ciascuna delle sue prestazioni.
- ✗ **Per ogni sezione sopra descritta sono presenti ulteriori esclusioni di seguito riportate in dettaglio in questo documento e nel DIP Aggiuntivo.**

Le prestazioni sopra indicate sono acquistabili con combinazioni diverse all'interno di pacchetti predefiniti. Per il dettaglio si veda quanto indicato nel DIP Aggiuntivo.



Ci sono limitazioni alla copertura?

- ! Le prestazioni operano nel limite delle somme assicurate, massimali, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati in polizza.
- ! **Incendio:**
 - ! Indiretti o che non riguardano la materialità dei beni assicurati;
 - ! Causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
 - ! Causati da atti di guerra, anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
 - ! Causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o fuoriuscita di liquido frigorifero;
 - ! Derivanti da Fenomeno Elettrico;
 - ! Derivanti da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche.
 - ! Causati da smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
 - ! Subiti da archivi, documenti, registri, microfilm, fotocolor, schede dischi, nastri e altri supporti informatici.
- ! **Tutela legale:**
 - ! Le garanzie sono valide a decorrere dalla data di efficacia del contratto se si tratta di esercizio di pretese di risarcimento per danni extracontrattuali, di procedimento penale o di opposizione a sanzioni amministrative. In tutti gli altri casi la garanzia decorre trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia del contratto.
 - ! Devono considerarsi unico caso assicurativo vertenze promosse da o contro più persone aventi ad oggetto domande identiche o connesse, oppure indagini o rinvii a giudizio a carico di uno o più Assicurati dovuti al medesimo evento o fatto. In questi casi il massimale si intende unico e viene ripartito tra gli Assicurati a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.
 - ! Sono inoltre escluse:
 - ! Controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
 - ! Controversie in materia fiscale e amministrativa;
 - ! Fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
 - ! Vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
 - ! Pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
 - ! Fatti dolosi degli assicurati;
 - ! Fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
 - ! Qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
 - ! Controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo - In quest'ultimo caso sono escluse anche le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
 - ! Locazione a terzi di immobili di proprietà dell'Assicurato;
 - ! Qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente o altre tipologie di collaborazione;
 - ! Vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
 - ! Controversie contro ARAG.
- ! **Assistenza:**
 - ! Sono previste esclusioni specifiche indicate in ciascun articolo della presente sezione;
 - ! Ogni prestazione è fornita al massimo tre volte per annualità assicurativa;
 - ! Sono escluse prestazioni in caso in di / legate a:
 - ! Guerra, anche civile, rivoluzioni, insurrezioni popolari, atti di sabotaggio, terrorismo o di vandalismo, scioperi, sommosse, serrate, saccheggi;
 - ! Eruzioni vulcaniche, terremoto, alluvioni, inondazioni o altro fenomeno naturale avente caratteristica di calamità naturale;
 - ! Trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - ! Dolo dell'Assicurato o di persona del suo nucleo familiare;
 - ! Ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
 - ! Corto circuito provocato da negligenza grave, dolo o imperizia dell'Assicurato;
- ! Sono esclusi:
 - ! Accertamenti diagnostici non resi necessari da infortunio;
 - ! Ricerca o soccorso in mare, montagna, deserti;
 - ! Indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione parziale o totale se l'Assicurato non abbia usufruito di una o più prestazioni di assistenza;
 - ! Spese necessarie al ripristino dei locali dell'abitazione assicurata per le quali è stato richiesto l'intervento di assistenza.
- ! **Per ciascuna sezione sono presenti ulteriori esclusioni e limitazioni meglio descritte nel DIP Aggiuntivo.**



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ **Incendio:** la copertura è valida nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.
- ✓ **Tutela Legale:** se l'erogazione della prestazione è relativa al risarcimento di danni da fatto illecito extracontrattuale di terzi, oppure a procedimenti penali, la garanzia comprende l'esercizio di controversie che insorgono in Europa e nei Paesi che si affacciano sul Bacino del Mediterraneo. In tutte le altre ipotesi sei coperto per le controversie che insorgono in Italia, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino e sono sottoposte alla giurisdizione di tali Stati. Si specifica che nei casi assicurati relativi alla proprietà o conduzione del fabbricato, quest'ultimo deve essere situato in Italia.
- ✓ **Assistenza:** il fabbricato deve essere situato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano. Le prestazioni relative al Contraente, all'Assicurato o altra persona del nucleo familiare sono valide in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- Devi comunicare immediatamente per iscritto alla Compagnia ogni aggravamento o diminuzione del rischio.
- Non devi esagerare in modo doloso il danno. L'inadempimento dell'obbligo comporta la perdita del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

- Il pagamento del premio avviene alle scadenze pattuite e indicate in polizza. Puoi pagare mediante denaro contante (entro il limite previsto dalla normativa vigente), assegni bancari, postali e circolari (muniti della clausola di non trasferibilità); bonifici bancari.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- Il contratto ha la durata indicata in polizza. La polizza può essere annuale oppure con durata superiore all'anno.
- Il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. In caso di tacito rinnovo, a meno che non venga esercitata la disdetta, alla scadenza il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.
- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.
- Se non paghi i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.



Come posso disdire il contratto?

- In caso di sinistro Tu e la Società potete recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo, mediante lettera raccomandata A.R. con effetto dal 30esimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. In caso di recesso la Compagnia rimborsa al Contraente entro 15 giorni dalla data di annullamento del contratto la parte di premio imponibile versata e non goduta.
- Nel caso il contratto si stato stipulato con il tacito rinnovo il recesso deve essere comunicato con raccomandata A.R. da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza.
- In caso di contratto poliennale con sconto, il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto mediante raccomandata A.R. da inviarsi almeno 60 giorni prima della:
 - Scadenza naturale del contratto, se di durata inferiore o uguale a cinque anni (più eventuale rateo);
 - Scadenza annuale, se di durata superiore a cinque anni (più eventuale rateo), e purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.

Polizza Incendio, R.C. e Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Prodotto: "Senza Pensieri Click"



Data di aggiornamento: 07/2021 - Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A., Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet www.cattolica.it; email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 1.996 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.307,4 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.173,7 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 528,2 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.206,5 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.725,3 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,88 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.cattolica.it/ir

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

L'Impresa presta l'assicurazione nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente e indicate nella scheda di polizza, oltre che nelle condizioni di assicurazione.

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni relative alle diverse garanzie offerte.

Incendio

Incendio e rischi accessori:

- Sono compresi i guasti causati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- Fulmine: è escluso il fenomeno elettrico;
- Esplosione, implosione e scoppio anche esterni, non causati da ordigni esplosivi;
- Urto di veicoli o di natanti non di proprietà né in uso all'assicurato;
- Onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;

- Rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
- Sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori; mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, conseguenti a eventi indennizzabili a termini di polizza che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50 metri da essi;
- Fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato.

In caso di furto di fissi e infissi, la garanzia copre fino a 2.500 euro per annualità assicurativa.

Rottura di vetri e specchi

Sono compresi i danni di rottura:

- Avvenuti in occasione di furto tentato o consumato;
- Verificatisi in occasione di scioperi, serrate, manifestazioni di folla e tumulti popolari;
- Causati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere, in moto a velocità supersonica.

Limite di indennizzo: 1.500 euro per lastra, 7.500 euro per annualità assicurativa.

La garanzia incendio si estende alle seguenti spese:

- Rifacimento documenti (limite di indennizzo: 250 euro per sinistro);
- Demolizione e sgombero residui del sinistro (limite di indennizzo: 20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza);
- Trasloco (limite di indennizzo: 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza);
- Pernottamento in albergo (limite di indennizzo: 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza);
- Rimpiazzo del combustibile (limite di indennizzo: 2.000 euro per sinistro);
- Oneri di urbanizzazione;
- Onorari dei periti (limite di indennizzo: 5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza col massimo di 5.000 euro per sinistro);
- Guasti cagionati dai ladri (limite di indennizzo: 1.500 euro per annualità assicurativa);
- Incendio nelle dipendenze e/o pertinenze (limite di indennizzo: 5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza col massimo di 4.000 euro per sinistro).

Sono infine coperte:

- Tende frangisole: 5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza col massimo di 2.000 euro per annualità assicurativa;
- Pannelli fotovoltaici e termici: 5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza col massimo di 20.000 euro per annualità assicurativa;
- Lastre in fibrocemento, manufatti in materia plastica: 5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza col massimo di 5.000 euro per annualità assicurativa;
- Beni posti all'aperto: 5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza col massimo di 5.000 euro per annualità assicurativa;
- Cappotto termico: 7.500 euro per sinistro e annualità assicurativa;
- Sovraccarico neve: 50% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto per annualità assicurativa;
- Terrorismo: 30% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto per annualità assicurativa;
- Oggetti pregiati: 50% della somma assicurata incendio del contenuto, con il massimo di 15.000 euro per singolo oggetto;
- Collezioni, gioielli e preziosi, valori: 50% della somma assicurata incendio del contenuto, con il massimo di 12.000 euro per annualità assicurativa - Denaro: 1.500 euro per annualità assicurativa;
- Beni contenuti nelle dipendenze e/o pertinenze: 5% della somma assicurata incendio del contenuto per annualità assicurativa, con il massimo di 4.000 euro per sinistro.

Tabella dei limiti di indennizzo

Garanzia		Limiti di indennizzo
Cosa Assicuriamo	Furto di fissi e infissi (Solo se assicurata la partita fabbricato)	con il limite di 2.500 euro per annualità assicurativa
	Rottura di vetri e specchi	1.500 euro per lastra, 7.500 euro per annualità assicurativa
Estensioni	Rifacimento documenti	250 euro per sinistro
	Demolizione e sgombero residui del sinistro	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza
	Trasloco	10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza
	Pernottamento in albergo	10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza
	Rimpiazzo del combustibile (Solo se assicurata la partita fabbricato)	2.000 euro per sinistro

	Onorari dei periti	5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza col massimo di 5.000 euro per sinistro
	Guasti cagionati dai ladri (Solo se assicurata la partita fabbricato)	1.500 euro per annualità assicurativa
	Beni contenuti nelle dipendenze e/o pertinenze, non comunicanti con l'abitazione	5% della somma assicurata contenuto per annualità assicurativa, con il massimo di 4.000 euro per sinistro
Eventi atmosferici e atti vandalici	Eventi atmosferici (esclusi gli eventi-enti sotto indicati)	Nei limiti della somma assicurata fabbricato e/o contenuto
	Tende frangisole	5% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto, con il massimo di 2.000 euro per annualità assicurativa
	Pannelli solari fotovoltaici e termici (Solo se assicurata la partita fabbricato)	5% della somma assicurata fabbricato, con il massimo di 20.000 euro per annualità assicurativa
	Lastre in fibrocemento, manufatti in materia plastica (Solo se assicurata la partita fabbricato)	5% della somma assicurata fabbricato, con il massimo di 5.000 euro per annualità assicurativa
	Beni posti all'aperto	5% della somma assicurata contenuto, con il massimo di 5.000 euro per annualità assicurativa
	Cappotto termico (Solo se assicurata la partita fabbricato)	7.500 euro per sinistro e annualità assicurativa
	Sovraccarico neve	50% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto per annualità assicurativa
	Terrorismo	30% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto per annualità assicurativa
Beni assicurati Contenuto		Limiti di indennizzo
	Oggetti pregiati	50% della somma assicurata incendio del contenuto per annualità
	Collezioni, gioielli e preziosi, valori	30% della somma assicurata incendio del contenuto, con il massimo di 12.000 euro per annualità assicurativa
	Beni contenuti nelle dipendenze e/o pertinenze, non comunicanti con l'abitazione	5% della somma assicurata incendio del contenuto per annualità

Responsabilità Civile

Garanzie

Danni verificatisi negli USA o Canada

Inquinamento da fuoriuscita di liquidi da rottura accidentale di impianti di riscaldamento o condizionamento

Animali domestici

Case di villeggiatura di proprietà di terzi

Limite di indennizzo: 10% del massimale RC per sinistro

Collaboratori domestici

Ricorso terzi da incendio da conduzione

Ricorso terzi da incendio da conduzione: attività di campeggio

Ricorso terzi da incendio del fabbricato di proprietà

Ricorso terzi da incendio del fabbricato di proprietà: Interruzione o sospensione di attività

Danni da spargimento di acqua, rigurgito di fogna e liquidi in genere (Spargimento liquidi - RC della conduzione)

Danni da spargimento di acqua, rigurgito di fogna e liquidi in genere (Spargimento liquidi - RC proprietà)

Tabella dei limiti di indennizzo

Garanzia		Limiti di indennizzo
Cosa assicuriamo	Danni verificatisi negli USA o Canada	50% del massimale RC. Sono esclusi i danni punitivi
	Inquinamento da fuoriuscita di liquidi da rottura accidentale di impianti di riscaldamento o condizionamento	10% del massimale RC, con il massimo di 100.000 euro per sinistro
	Animali domestici - limite per danni derivanti da aggressioni di cani a persone - mancata osservanza delle norme di legge	50% del massimale RC, con il massimo di 750.000 euro per sinistro N.B.: il limite di indennizzo si applica per i soli danni fisici a persone
	Case di villeggiatura di proprietà di terzi	10% del massimale RC per sinistro
	Collaboratori domestici	20% del massimale RC per sinistro e comunque con il massimo di 500.000 euro per persona infortunata
Cosa assicuriamo - ricorso terzi da incendio da conduzione	50% del massimale RC per annualità assicurativa e con il massimo di 300.000 euro per sinistro	
	Attività di campeggio	20% del massimale RC, con il massimo di 150.000 euro per sinistro
	Interruzione o sospensione di attività	10% del massimale RC, con il massimo di 100.000 euro per sinistro
Ricorso terzi da incendio del fabbricato di proprietà	50% del massimale RC, con il massimo di 300.000 euro per sinistro N.B. I limiti non si sommano con quelli previsti dalla garanzia Ricorso terzi da incendio da conduzione	
	Interruzione o sospensione di attività	10% del massimale RC, con il massimo di 100.000 euro per sinistro N.B. I limiti non si sommano con quelli previsti dalla garanzia Ricorso terzi da incendio da conduzione
Danni da spargimento di acqua, rigurgito di fogna e liquidi in genere	Spargimento liquidi - RC della conduzione	15% del massimale RC, con il massimo di 70.000 euro per sinistro
	Spargimento liquidi - RC proprietà	15% del massimale RC, con il massimo di 70.000 euro per sinistro

Tutela legale

- Onorari e competenze del legale incaricato per la gestione del caso assicurativo con riferimento al tariffario nazionale forense;
- Spese giudiziali;
- Onorari per l'intervento di periti di parte, approvato da ARAG;
- Onorari per l'intervento dei periti nominati dall'Autorità Giudiziaria;
- Spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza;
- Spese eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata da ARAG;
- Contributo unificato.

Assistenza

Reperimento telefonico di artigiani convenzionati

Reperimento di artigiani convenzionati, per interventi di riparazione o manutenzione ordinaria presso l'abitazione assicurata, compresi nelle seguenti categorie: elettricista, fabbro, falegname, idraulico, riparatore di elettrodomestici, riparatore di sistemi telefonici, spurgatore, tinteggiatore, vetraio. Il costo dell'intervento è a carico dell'Assicurato.

Invio di un idraulico in caso di emergenza

Invio di un idraulico per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata entro tre ore dalla richiesta, sono coperti: diritto di uscita e manodopera fino a 4 ore fino ad un massimo di € 300,00 per annualità assicurativa.

Invio di un elettricista in caso di emergenza

Invio di un elettricista per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata entro tre ore dalla richiesta, sono coperti: diritto di uscita e manodopera fino a 4 ore fino ad un massimo di € 300,00 per annualità assicurativa.

Invio di un fabbro in caso di emergenza

Invio di un fabbro per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata entro tre ore dalla richiesta, sono coperti: diritto di uscita e manodopera fino a 4 ore fino ad un massimo di € 300,00 per annualità assicurativa.

Intervento di emergenza per danni da acqua

Invio di personale specializzato nei lavori di risanamento, bonifica, asciugatura, per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata per danni causati da spargimento d'acqua quali: raccolta di acqua e fluidi, rimozione di detriti, ricerca non distruttiva di perdite, ricerca di infiltrazioni. La prestazione è dovuta per allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico; mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Soggiorno in albergo o residence

Se l'abitazione assicurata risulta inagibile in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, la centrale operativa su richiesta dell'assicurato, provvede a prenotare un albergo o un residence. La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, con il massimo di 500,00 euro per annualità assicurativa. Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate per garanzie incendio e furto.

Rientro anticipato dal viaggio

Se l'assicurato si trova in viaggio in Italia o all'estero e a causa di un sinistro indennizzabile l'abitazione assicurata risulta inagibile ed egli debba rientrare immediatamente per evitare maggiori danni, la centrale operativa provvederà a fornire all'assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata.

Sorveglianza

Se a causa di incendio, esplosione, scoppio, implosione, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, risulta compromessa la sicurezza dell'abitazione assicurata, la centrale operativa su espressa richiesta dell'assicurato provvede a reperire un'impresa specializzata in vigilanza privata che invia una guardia giurata per poter garantire la sicurezza dell'abitazione assicurata. Cattolica tiene a proprio carico le spese fino a un massimo di 24 ore e in ogni caso garantisce le tariffe concordate con l'istituto di vigilanza.

Trasloco

Se a causa di incendio, esplosione, scoppio, implosione, danni da acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, l'abitazione assicurata risulta inagibile per un periodo non inferiore a 30 giorni dall'accadimento del sinistro, e l'assicurato ne fa richiesta entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data stessa, la centrale operativa provvede a organizzare il trasloco del contenuto dell'abitazione fino ad un'altra abitazione dell'assicurato in Italia o presso un deposito in Italia. Se l'assicurato ha già provveduto a trasportare una parte del contenuto presso altri luoghi, la centrale operativa organizza il trasloco soltanto di quanto rimasto nell'abitazione. Cattolica tiene a proprio carico il relativo costo con il massimo di 1.000,00 euro per annualità assicurativa. Si esclude la presa in carico di costi diversi da quelli di trasloco, come i costi di deposito. Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate per garanzie incendio e furto.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Incendio - Fabbricato	Sono coperti i danni da furto di fissi e infissi ed i danni a pannelli solari (fotovoltaici e termici).
Incendio - Eventi atmosferici e atti vandalici	Risarcisce i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su una pluralità di beni assicurati o meno. Sono inoltre indennizzati i danni ai beni assicurati derivanti da crollo o sfondamento del tetto provocato dall'azione diretta della neve. La garanzia copre nei limiti della somma assicurata fabbricato e/o contenuto.

RC Terzi - Proprietà dell'abitazione	Responsabilità per fatto accidentale derivante da: <ul style="list-style-type: none"> - Proprietà dell'abitazione indicata nella scheda di polizza e dell'ufficio/studio professionale privato, se coesistente. Sono comprese le pertinenze e le quote di parti comuni, il loro contenuto, gli impianti fissi, le antenne, i pannelli solari (fotovoltaici e termici), parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici; - Proprietà di attrezzature sportive e da gioco, piscine purché di pertinenza dell'abitazione indicata nella scheda di polizza; - Committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
RC Terzi - Ricorso terzi da incendio del fabbricato di proprietà	Responsabilità per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da incendio, fumo, esplosione, implosione o scoppio derivanti dalla proprietà dell'abitazione indicata nella scheda di polizza, comprese le pertinenze e il loro contenuto. La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
RC Terzi - Danni da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna e liquidi in genere	<ul style="list-style-type: none"> - Spargimento liquidi - RC della conduzione: danni causati a terzi da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna o di altri liquidi in genere da qualsiasi causa determinata imputabili all'assicurato nella sua qualità di conduttore dell'abitazione indicata nella scheda di polizza; - Spargimento liquidi - RC della proprietà: danni causati a terzi da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna o di altri liquidi in genere conseguenti a rottura accidentale degli impianti posti al servizio dell'abitazione indicata nella scheda di polizza, come condutture, impianti idrici, condizionamento, riscaldamento. Sono compresi i danni arrecati a terzi dalla rottura di: apparecchiature e macchine utilizzate esclusivamente per la conduzione dell'abitazione. - Danni causati ai beni dei discendenti, ascendenti dell'assicurato non appartenenti al suo nucleo familiare, purché su questi beni non vi siano quote di proprietà dell'assicurato.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP.
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

Garanzia	Franchigie/Scoperti
Incendio - Eventi atmosferici	Scoperto del 10% sull'indennizzo liquidabile a termini di polizza con un minimo di 300 euro e massimo di 3.000 euro
Incendio - Tende frangisole	300 euro
Incendio - Fabbricato: pannelli fotovoltaici e termici	300 euro
Incendio - Lastre in fibrocemento, manufatti in materia plastica	500 euro
Incendio - Beni posti all'aperto	500 euro
Incendio - Cappotto termico	500 euro
Incendio - Sovraccarico neve	1.500 euro
RC - Danni verificatisi negli USA o Canada	1.500 euro
RC - Animali domestici	500 euro (la franchigia si applica per i soli danni fisici a persone)
RC - Ricorso terzi da incendio da conduzione: Attività di campeggio	250 euro
RC - Ricorso terzi da incendio da conduzione: Interruzione o sospensione di attività	250 euro
RC - Ricorso terzi da incendio del fabbricato di proprietà: Interruzione o sospensione di attività	250 euro
RC - Danni da spargimento di acqua, rigurgito di fogna e liquidi in genere (Spargimento liquidi - RC della conduzione)	150 euro
RC - Danni da spargimento di acqua, rigurgito di fogna e liquidi in genere (Spargimento liquidi - RC proprietà)	150 euro



Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

Incendio

In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve:

- Fare il possibile per evitare che il danno si aggravi e predisporre, se opportuno, i mezzi strettamente necessari atti a conservare e custodire i beni illesi e quelli parzialmente danneggiati fino al primo sopralluogo del perito incaricato da Cattolica e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data del primo avviso;
- Al fine di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i beni illesi, in caso di urgenza l'assicurato può avvalersi dei servizi di assistenza forniti dalla centrale operativa che provvederà a reperire degli artigiani per interventi di riparazione o manutenzione provvisoria fino al primo sopralluogo del perito;
- Conservare le tracce del sinistro sino al primo sopralluogo del perito incaricato da Cattolica e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data del primo avviso;
- Mettere a disposizione di Cattolica o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno, come ad esempio: documenti di acquisto, fatture, ricevute fiscali, registri, fotogrammi, dichiarazioni testimoniali;
- Denunciare, anche al debitore, tempestivamente e nel più breve tempo possibile la distruzione o la sottrazione di titoli di credito ed esperire se possibile la procedura di ammortamento;

L'inadempimento degli obblighi di informare nei termini prescritti Cattolica per evitare o diminuire il danno possono determinare:

- Se l'inadempimento è colposo, la perdita parziale dell'indennizzo;
- Se l'inadempimento è doloso, la perdita totale dell'indennizzo.

Per la denuncia del sinistro, il Contraente o l'assicurato deve darne avviso a Cattolica comunicando per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione Cattolica, entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza:

- La data, l'ora e il luogo del sinistro;
- La causa del sinistro;
- La descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
- Il nominativo di eventuali testimoni;
- Il nominativo di eventuali terzi danneggiati;
- La descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno;
- Il numero di polizza e il nominativo del Contraente;

Nei 25 giorni successivi al primo avviso, il Contraente o l'assicurato deve fornire, se non è già stato fatto, un elenco dettagliato dei beni danneggiati o sottratti, descrivendo il loro stato d'uso e inviare copia dell'eventuale denuncia all'autorità competente. Il Contraente o l'assicurato deve inoltre fare denuncia all'autorità, se sulla base dei primi rilievi emergono elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare che le cause dell'evento siano imputabili a un reato, come ad esempio l'atto doloso, è necessario infatti denunciare l'accaduto alle autorità competenti del luogo, con una descrizione il più possibile particolareggiata e con l'indicazione del presumibile ammontare del danno.

Responsabilità Civile

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- Comunicare tempestivamente notizie, domande o azioni avanzate dal danneggiato o gli aventi diritto;
- Mettere a disposizione di Cattolica o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
- Astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi preventivamente consultato con Cattolica o con i legali e tecnici incaricati;
- Trasmettere tempestivamente a Cattolica ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
- Collaborare con Cattolica per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
- Produrre la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente acquisibile dal medesimo;
- Comparire in giudizio a semplice richiesta di Cattolica, ove la procedura giudiziale lo prevedesse o se la sua comparizione in giudizio sia ragionevolmente ritenuta da Cattolica utile e necessaria per la difesa.

Se il Contraente o l'assicurato non adempie a questi obblighi, Cattolica può non assumerne la difesa.

	<p>Per denunciare il sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso a Cattolica, comunicando per iscritto, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione Cattolica entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La data, l'ora, e il luogo del sinistro; • la causa del sinistro; • La descrizione delle circostanze e le relative conseguenze; • Il nominativo di eventuali testimoni; • Il nominativo di eventuali terzi danneggiati; • La descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno; • Il numero di polizza e il nominativo del Contraente. <p>Se per gravi impedimenti documentabili, il Contraente o l'assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, sarà ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona.</p> <p>Tutela Legale L'assicurato deve immediatamente denunciare a ARAG o a Cattolica il verificarsi di ogni sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuta conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire immediatamente a ARAG notizia di ogni atto a lui notificato. L'assicurato può inoltre contestualmente indicare a ARAG il nome di un legale di sua fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia. Nel caso in cui l'assicurato non fornisca tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale al quale l'assicurato deve conferire mandato. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere un proprio legale qualora vi sia conflitto di interessi con Cattolica o con ARAG.</p> <p>Assistenza È possibile accedere ai servizi di assistenza contattando la Struttura Organizzativa al numero verde 800.572.572 oppure chiamando dall'estero al numero 02.24.12.85.70 qualora l'Assicurato si trovi all'estero. L'Assicurato dovrà fornire i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome e cognome del Contraente; • Numero di polizza; • Tipo della prestazione richiesta. <p>La centrale operativa può richiedere all'assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta con l'integrazione di ulteriore documentazione, da spedire a: IMA Assistance - Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI). Non è possibile fruire dei servizi di assistenza senza il preventivo contatto e relativa autorizzazione da parte della centrale operativa. Si ricorda che non sono previsti indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione parziale o totale se l'assicurato o altra persona del nucleo familiare non abbia usufruito di una o più prestazioni di assistenza.</p> <p>Assistenza diretta / in convenzione: non presente.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese Per la garanzia Tutela Legale, la denuncia dev'essere inoltrata a ARAG Assicurazioni S.p.A., con sede e direzione generale in Viale delle Nazioni n. 9 - 37135 Verona (VR). Per le prestazioni di tutela legale è istituito un servizio di consulenza telefonica alla quale l'assicurato può rivolgersi ai seguenti numeri: 800 508 008, oppure direttamente allo 045 82 90 411 e via fax: 045 82 90 449. Per la garanzia Assistenza, la Compagnia si avvale della Società: IMA Assistance - Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI).</p> <p>Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Incendio Anticipo sugli indennizzi: trascorsi 60 giorni dalla denuncia del sinistro, Cattolica garantisce all'Assicurato un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato per il sinistro sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento dal perito incaricato da Cattolica. L'anticipo viene corrisposto a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sulla base degli accertamenti svolti dal perito incaricato da Cattolica, l'indennizzo complessivo sia preventivabile in un importo non inferiore a 10.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro; • Non siano sorte contestazioni o ragionevoli e concreti dubbi, che dovranno essere tempestivamente formalizzati all'assicurato, sull'indennizzabilità del sinistro. <p>L'anticipo sarà erogato da Cattolica entro 30 giorni dalla richiesta fatta dall'assicurato.</p>

Pagamento dell'indennizzo: Cattolica si impegna a pagare al massimo entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi di decadenza prevista dalle condizioni generali di assicurazione. Nel caso non ci fossero i requisiti per il pagamento, Cattolica lo comunicherà all'assicurato entro 30 giorni dall'accertamento. Tale limite non si applica alle spese per evitare o diminuire il danno sostenute da Cattolica che possono rimanere a suo carico anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata.

Responsabilità Civile
Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, la Società provvederà al pagamento del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Rimborso	A seguito di recesso dal contratto, se non con effetto dalla scadenza di una rata di premio, si farà luogo al rimborso al Contraente del premio annuo pagato e non goduto, tranne le imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non prevista.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non prevista.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche ed alle famiglie che desiderano tutelare la loro casa ed il relativo contenuto in caso di incendio e che desiderino tutelarsi per i rischi di responsabilità civile per danni a terzi o per necessità di tutela legale o di prestazioni di assistenza.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:

Tutti i rischi	27,0 %
----------------	--------

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p style="text-align: center;"><i>Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.</i> <i>Servizio Reclami di Gruppo</i> <i>Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)</i> <i>Fax: 045/8372354</i> <i>Email: reclami@cattolicaassicurazioni.it</i></p> <p>indicando i seguenti dati: - nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; - numero della polizza e nominativo del Contraente; - numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.</p> <p>La Società gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<p><i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale.</i></p> <p>Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto.</p>
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - Incendio: Per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto è previsto il ricorso all'Arbitrato. - Tutela Legale: In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi di tutela legale tra l'Assicurato e Cattolica e/o ARAG, la decisione può venire demandata, ad istanza della parte attrice, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale. L'arbitro così individuato dovrà decidere secondo equità, secondo quanto disposto dall'art. 7 del D. Lgs. n° 393 del 1991. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONDE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SENZA PENSIERI | CLICK

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**Le presenti Condizioni di Assicurazione
MOD. SENPENCLICK 2 - ED. 01/04/2019
sono parte integrante del Set Informativo
unitamente ai documenti informativi precontrattuali:**

- **DIP Danni MOD. SENPENCLICK DIP - ed. 04/2021**
- **DIP aggiuntivo Danni MOD. SENPENCLICK DIP AGG - ed. 07/2021**



INDICE

DEFINIZIONI	3
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	9
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO	11
SEZIONE INCENDIO	11
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	14
SEZIONE TUTELA LEGALE	15
SEZIONE ASSISTENZA	16
SEZIONE INCENDIO	17
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	22
SEZIONE TUTELA LEGALE	28
SEZIONE ASSISTENZA	30
RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE	34

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Nel testo si intende per:

Abitazione: tipologie

I locali destinati a civile abitazione tra loro comunicanti, a uso unifamiliare e a ufficio/studio professionale privato (se coesistente e comunicante con i locali), comprese le eventuali quote di fabbricato di proprietà comune.

Tipologie:

- **Appartamento**
locali facenti parte di uno stabile in condominio, costituito da più appartamenti contigui, sottostanti o sovrastanti non comunicanti, ciascuno con un accesso proprio all'interno del condominio o dello stabile, ma con accesso comune dall'esterno;
- **Villa a schiera o villa plurifamiliare**
locali facenti parte di uno stabile, costituito da più abitazioni contigue, sottostanti o sovrastanti non comunicanti, ciascuna con uno o più accessi dall'esterno propri e indipendenti;
- **Villa unifamiliare**
locali con uno o più accessi dall'esterno, propri e indipendenti, isolata da altri fabbricati.

Apparecchiature elettroniche

Gli apparecchi che, a differenza di quelli elettrici, basano il loro funzionamento su circuiti a corrente debole basati sullo sfruttamento di particolari proprietà fisiche degli elettroni.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Bed and breakfast

Il servizio di alloggio e prima colazione offerti nell'abitazione, saltuariamente o per periodi stagionali, avvalendosi della normale organizzazione familiare. l'attività deve essere esercitata in conformità alle leggi in vigore.

Cappotto termico dei fabbricati

L'elemento termico insonorizzabile per facciate atto a correggere i punti della struttura in cui si hanno vie preferenziali per la dispersione del calore in corrispondenza di discontinuità di materiali o di particolari configurazioni geometriche della facciata. serve a ridurre gli effetti prodotti nella struttura o nella muratura dalle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna.

Cattolica

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., brevemente denominata anche Cattolica Assicurazioni S.p.A..

Struttura Organizzativa

La struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Collezioni

Vedi definizione contenuto.

Colpo d'ariete

Il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola. o viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta

repentinamente.

Contenuto

Tutto quanto contenuto nell'abitazione assicurata e nell'eventuale ufficio/studio professionale privato, coesistente e comunicante, appartenente all'assicurato, a persone del suo nucleo familiare o a terzi (limitatamente, per questi ultimi, a quanto contenuto nell'abitazione assicurata) e destinato a:

- uso domestico, come ad esempio: mobili, arredo, suppellettili, vettovaglie, scorte alimentari, elettrodomestici, apparecchi non elettronici al servizio della casa, comprese le tende frangisole;
- uso personale, come ad esempio abbigliamento, documenti, attrezzature sportive **a uso non professionale**, archivi.

Sono comprese le biciclette e i ciclomotori, i natanti e i relativi motori fuoribordo **fino a 40 cavalli**, attrezzature per giardinaggio a motore. **Sono escluse le roulotte, i veicoli a motore iscritti al PRA e loro parti.**

Sono inoltre comprese:

- **Apparecchiature elettroniche e particolari**
come ad esempio apparecchi elettronici in genere, Hi-Fi, radio, televisori, complessi fonici e stereofonici, strumenti musicali, palmari, stampanti, fax, telefoni cellulari, computer, videoregistratori, dVd, apparecchi e macchine fotografiche (comprese le attrezzature per la stampa) apparecchi cine foto/ottici come ad esempio videocamere, cineprese, binocoli, proiettori;
- **Collezioni**
raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e/o di un certo valore;
- **Gioielli e preziosi**
oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle;
- **Oggetti pregiati**
pellicce, quadri, arazzi, tappeti di particolare valore artistico, mosaici, sculture, statue, affreschi e simili, oggetti d'arte o di particolare valore artistico pubblicati su cataloghi ufficiali d'arte, mobili di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria;
- **Valori**
denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

Sono comprese le cose appartenenti all'assicurato, a persone del suo nucleo familiare e/o a terzi poste nelle pertinenze non comunicanti, purché a uso esclusivo dell'assicurato, **con l'esclusione delle collezioni, dei gioielli e preziosi, degli oggetti pregiati e dei valori.**

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

Convivente more uxorio

La persona, che in base a un rapporto personale duraturo e continuativo con l'assicurato, adeguatamente documentato e socialmente noto, convive stabilmente con l'assicurato e ha in comune la residenza anagrafica (o il domicilio abituale) e lo stato di famiglia.

Sono escluse le persone che convivono more uxorio con soggetti appartenenti al nucleo familiare dell'assicurato.

Cose

Gli oggetti materiali e gli animali.

Dimora abituale

L'abitazione nella quale l'assicurato e i suoi familiari dimorano in modo continuativo e che costituisce il loro domicilio principale.

Dimora saltuaria

L'abitazione nella quale l'assicurato e i suoi familiari non dimorano abitualmente.

Effetti personali

Vestiaro, articoli da viaggio, bagagli in genere, macchine e apparecchi cine foto/ottici, telefoni cellulari e relativi accessori, palmari e personal computer, attrezzature sportive dell'assicurato o dei suoi familiari. **Sono esclusi valori e oggetti pregiati.**

Elettrodomestici

Gli apparecchi elettrici ed elettronici utilizzati nei lavori domestici o destinati al servizio e a conforto della persona o nell'ambito dell'abitazione.

Esplosione

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

L'intera costruzione edile che ospita l'abitazione assicurata, **adibita per almeno il 51% a civile abitazione e non contenente depositi agricoli, teatri, discoteche, sale da ballo, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse.**

Per costruzione si intende il complesso delle opere edili costituente l'intero fabbricato unifamiliare o un'unità immobiliare, adibito a civile abitazione con eventuale ufficio/studio professionale privato, se coesistente e con essi comunicante, **escluso solo il valore dell'area.**

Sono compresi:

- fissi e infissi;
- opere di fondazione o interrate;
- dipendenze e/o pertinenze, non comunicanti con l'abitazione assicurata, quali centrali termiche, cantine, solai, vani tecnici e altri locali a uso esclusivo dell'assicurato se attinenti alla conduzione del fabbricato **ed escluso qualsiasi loro uso professionale o commerciale;**
- recinzioni, cancelli anche elettrici, cappotto termico, cisterne e serbatoi per lo stoccaggio di combustibili al servizio dell'abitazione, muri di cinta, piscine, campi e attrezzature sportive e da gioco, strade private interne, cortili. **Sono comunque esclusi gli alberi;**
- tinteggiature, tappezzeria, parquet, moquettes, controsoffittature, tende frangisole esterne (se installate su strutture fisse ancorate a muri perimetrali o muri esterni o al soffitto dei balconi soprastanti);
- antenne televisive, radiriceventi e/o trasmettenti;
- statue, affreschi e decorazioni **che non abbiano valore artistico;**
- ascensori, montacarichi, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, per la distribuzione del gas, di riscaldamento, di condizionamento, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e impianti autonomi di condizionamento, impianti di allarme e prevenzione, pannelli solari (fotovoltaici e termici), impianti citofonici e videocitofonici, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione fissa al servizio del fabbricato;
- migliorie apportate dal locatario;
- parti in comune in condominio, per la sola parte pro-quota dell'assicurato.

Le caratteristiche costruttive del fabbricato possono essere:

- **costruzione di uso comune**
strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili.
Sono tollerati:
 - materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
 - armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
 - materiali combustibili nelle pareti esterne e nella copertura del tetto non superiori al 10% della superficie totale;
 - caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente non superiori al 25% del fabbricato stesso;
- **costruzione in bioedilizia**
struttura realizzata con prodotti specifici precostituiti, in particolare con pareti esterne formate da pannelli modulari aventi anche funzione portante verticale, solai, struttura portante, armatura e copertura del tetto, il tutto comunque costruito. la costruzione deve essere certificata rei (o altra equivalente) dalla casa costruttrice.
La struttura deve essere posizionata e ancorata a una fondazione a platea.
- **costruzione chalet**
struttura realizzata dopo il 2000 con strutture portanti verticali in materiali incombustibili. le pareti esterne possono essere in legno o in legno e altri materiali incombustibili. È tollerata la presenza di legno e/o di altri materiali combustibili in solai, armature e coperture del tetto.

Le caratteristiche del fabbricato assicurato sono quelle indicate nella scheda di polizza.

Fenomeno elettrico

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fissi e infissi o serramenti

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed areazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Forma e tipo di garanzia

stabiliscono il criterio con cui si determina il valore delle somme assicurate e il criterio con cui si determina l'indennizzo.

- Forma di garanzia valore intero o primo rischio assoluto;
- Tipo di garanzia valore a nuovo o valore reale.

Franchigia

La parte di danno espressa in valore assoluto che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

Furto

Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Gioielli e preziosi

Vedi definizione contenuto.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta all'assicurato in caso di sinistro.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea.

Materiali incombustibili

Sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal centro studi esperienze del Ministero dell'interno.

Nucleo familiare

L'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto purché provato e socialmente noto con l'assicurato e con lui stabilmente conviventi nell'abitazione assicurata.

Oggetti pregiati

Vedi definizione contenuto.

Polizza

Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio

La prestazione in denaro dovuta dal contraente a Cattolica.

Prestazioni

I servizi prestati dalla centrale operativa all'assicurato.

Primo rischio assoluto

Forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo dei beni assicurati esistenti al momento del sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale ai sensi dell'articolo 1907 del codice civile.

Regola proporzionale

Se al momento del sinistro risulta che la somma assicurata per i beni assicurati è inferiore al loro valore calcolato in base alla forma di garanzia scelta, l'indennizzo viene ridotto in base alla proporzione tra il valore effettivo e la somma assicurata (art. 1907 del codice civile).

non sono ammesse eventuali compensazioni tra le somme assicurate per i diversi beni assicurati.

Rischio

La possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. **Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.**

Sinistro

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

Nella garanzia tutela legale, per sinistro si intende il caso assicurativo, ovvero la violazione di norme o l'inadempienza che dà origine alla vertenza.

Nella garanzia assistenza, il termine sinistro indica l'evento che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato e verificatosi in un momento successivo alla conclusione del contratto.

Strumenti ed apparecchi particolari

Vedi definizione contenuto.

Terrorismo

Un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o autorità o di impaurire la popolazione o una parte della stessa.

Tetto

L'insieme delle strutture destinate a coprire il fabbricato e a proteggerlo dagli eventi atmosferici.

Tipo di garanzia

Vedi definizione "Forma e tipo di garanzia".

Tutela legale

La garanzia tutela legale ai sensi del D. Lgs. n° 209 del 2005, articoli 163, 164, 173, 174 e correlati.

Unico caso assicurativo

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Valore a nuovo

Tipo di garanzia in base al quale, ai fini della valutazione delle somme assicurate e del danno, il valore dei beni assicurati viene determinato secondo il seguente criterio:

- per l'abitazione: la spesa necessaria per la sua integrale ricostruzione a nuovo, compresi gli oneri di urbanizzazione, escluso il valore dell'area;
- per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo, uguale o equivalente per rendimento economico e per caratteristiche tecniche, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali.

In nessun caso l'indennizzo potrà essere superiore al triplo del valore reale ed effettivo che le cose assicurate hanno al momento del sinistro.

Limitatamente alle Apparecchiature elettroniche e particolari, agli elettrodomestici e ai capi di abbigliamento l'indennizzo verrà effettuato sulla base delle seguenti modalità:

- per beni acquistati nuovi da non oltre 24 mesi sarà riconosciuto il valore a nuovo, con il massimo del doppio del valore reale ed effettivo;
- per beni acquistati da oltre 24 mesi sarà riconosciuto esclusivamente il valore reale ed effettivo.

Per gli oggetti inservibili o non funzionanti la garanzia è prestata secondo il reale ed effettivo valore al momento del sinistro.

Valore reale

Il tipo di garanzia in base al quale, ai fini della valutazione delle somme assicurate e del danno, il valore dei beni assicurati viene determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, uso, qualità e stato di conservazione.

Per il fabbricato non si tiene conto del valore dell'area.

Valore intero

La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e quindi deve corrispondere all'intero loro valore (art. 1907 del codice civile). se nella scheda di polizza è indicata una somma assicurata inferiore, si applica la regola proporzionale salvo le deroghe espressamente previste dal contratto.

In caso di sinistro, all'assicurato spettano eventuali recuperi in eccedenza a quanto già liquidato.

Valore nominale

L'importo indicato su carte valori, titoli di credito in genere e denaro.

In caso di sinistro, all'assicurato spettano eventuali recuperi in eccedenza a quanto già liquidato.

Valori

Vedi definizione contenuto.

Vetri antisfondamento / stratificati

Le superfici costituite da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale **non inferiore a 6 mm.**

Vetri e specchi

Tutte le lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro e plexiglas.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Garanzie e somme assicurate

Le garanzie sono prestate per i beni, le somme assicurate e la forma e tipo di garanzia scelti dal contraente e come indicati nella scheda di polizza.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 3 - Decorrenza del contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.

Art. 4 - Pagamento del premio

Il contraente è tenuto a versare il premio alle scadenze pattuite.

Il premio deve essere pagato all'agenzia cui è assegnata la polizza oppure direttamente a Cattolica in conformità alle disposizioni di legge in vigore al momento del pagamento.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata, stabilita dal contratto, **l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto**. Se il contraente non paga i premi successivi, **l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e torna in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento**, ferme le successive scadenze e il diritto di Cattolica al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

Art. 5 - Durata

Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza.

Art. 6 - Proroga del contratto

Se il contraente lo richiede e viene pertanto indicato "SI" alla voce tacito rinnovo nella scheda di polizza, in mancanza di disdetta esercitata dalle parti mediante raccomandata a.r. inviata **almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale**, il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno e così successivamente.

Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale ed è stato pertanto applicato lo sconto come previsto dall'articolo 1899 del codice civile, il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto mediante raccomandata a.r. **inviata almeno 60 giorni prima della:**

- **scadenza naturale del contratto, se di durata inferiore o uguale a cinque anni (più eventuale rateo);**
- **scadenza annuale, se di durata superiore a cinque anni (più eventuale rateo), e purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.**

Art. 7 - Periodo di assicurazione

Per convenzione si intende la durata di un anno, salvo che il contratto non sia stato stipulato per una durata inferiore, nel qual caso coincide con la durata indicata nella scheda di polizza.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

In caso di sinistro, le parti possono recedere dal contratto **entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo**.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata a.r. e **ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione**.

In caso di recesso Cattolica rimborsa al contraente entro 15 giorni dalla data di annullazione del contratto, la parte di premio imponibile versata e non goduta.

Cattolica rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso per sinistro:

- per contratti con durata non superiore a un anno;
- per i contratti con durata superiore a un anno: dalla terza annualità assicurativa se nel primo biennio intero di assicurazione non siano stati denunciati sinistri.

Resta comunque stabilito che in caso di recesso per sinistro, se il contratto prevede più garanzie, il contraente ha la facoltà

di richiedere che siano ripristinate quelle non colpite da sinistro alle stesse condizioni di premio e normative del contratto disdettato, con la sottoscrizione di un nuovo contratto in sostituzione parziale di quello disdettato, ma mantenendo ferma la scadenza contrattuale.

È fatta salva alle parti la facoltà di recesso dal contratto alle scadenze come indicato agli articoli 7 "Proroga del contratto" e 8 "Periodo di assicurazione".

Art. 9 - Verifica dello stato delle cose assicurate

La verifica dello stato delle cose assicurate e l'eventuale visione di fatture o altra documentazione avverrà previo accordo tra Cattolica e l'assicurato.

Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno

Il contraente o l'assicurato che:

- **aumenta dolosamente l'ammontare del danno;**
- **dichiara come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;**
- **sottrae;**
- **oculta;**
- **manomette i beni rimasti dopo il sinistro;**
- **modifica o altera le tracce o i residui del sinistro;**
- **aggrava, altera gli indizi del reato;**
- **perde il diritto all'indennizzo.**

Art. 11 - Buona fede

Se al momento della stipula del contratto o durante il corso dell'assicurazione il contraente non comunica a Cattolica circostanze che aggravano, o possono aggravare il rischio, e tale omissioni o dichiarazioni inesatte e incomplete siano state fatte o rese in perfetta buona fede, senza dolo o colpa grave, il diritto all'indennizzo non subirà alcun pregiudizio.

A Cattolica spetterà il maggior premio, proporzionale all'eventuale maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 12 - Rinuncia alla rivalsa

Salvo il caso di dolo, Cattolica rinuncia al diritto di rivalsa ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile, verso:

- le persone delle quali l'assicurato deve rispondere;
- gli ospiti dell'assicurato;
- collaboratori domestici;
- gli inquilini con regolare contratto di affitto;
- i proprietari del fabbricato purché il danneggiato, a sua volta, rinunci all'azione di risarcimento nei confronti del responsabile.

Art. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal contraente e da Cattolica.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'assicurato e per eventuali terzi proprietari o comproprietari, **restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.**

L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 14 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendente, restano a carico del contraente.

Art. 15 - Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente contratto è competente il foro del luogo ove il contraente e/o l'assicurato **hanno la sede o la residenza o il domicilio effettivo.**

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato nel contratto si applicano le vigenti disposizioni della legge italiana.

DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO

I seguenti articoli riguardano tutte le garanzie acquistabili.

Sono quindi operanti esclusivamente gli articoli che riguardano le garanzie acquistate e indicate nella scheda di polizza.

SEZIONE INCENDIO

Art. 17 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:

- **fare il possibile per evitare che il danno si aggravi e predisporre, se opportuno, i mezzi strettamente necessari atti a conservare e custodire i beni illesi e quelli parzialmente danneggiati fino al primo sopralluogo del perito incaricato** da Cattolica e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data del primo avviso.
- Al fine di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i beni illesi, in caso di urgenza l'assicurato può avvalersi dei servizi di assistenza forniti dalla centrale operativa che provvederà a reperire degli artigiani per interventi di riparazione o manutenzione provvisoria fino al primo sopralluogo del perito;
- **conservare le tracce del sinistro sino al primo sopralluogo del perito incaricato da Cattolica** e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data del primo avviso;
- **mettere a disposizione di Cattolica o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno**, come ad esempio: documenti di acquisto, fatture, ricevute fiscali, registri, fotogrammi, dichiarazioni testimoniali;
- **denunciare, anche al debitore, tempestivamente e nel più breve tempo possibile la distruzione o la sottrazione di titoli di credito ed esperire se possibile la procedura di ammortamento.**
- Le spese sostenute per evitare o diminuire il danno a seguito di sinistro sono a carico di Cattolica in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che Cattolica provi che le spese sono state fatte inconsideratamente ai sensi dell'articolo 1914 del codice civile.

L'inadempimento degli obblighi di informare nei termini prescritti Cattolica per evitare o diminuire il danno possono determinare:

- **se l'inadempimento è colposo, la perdita parziale dell'indennizzo;**
- **se l'inadempimento è doloso, la perdita totale dell'indennizzo;**

ai sensi degli articoli 1913, 1914 e 1915 del codice civile.

Art. 18 - Come denunciare il sinistro

Il contraente o l'assicurato deve:

- **dare avviso a Cattolica**
comunicando per iscritto, ai sensi dell'art. 1913 codice civile, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione **Cattolica entro 5 giorni** dal momento in cui si è verificato il sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza:
 - **la data, l'ora e il luogo del sinistro;**
 - **la causa del sinistro;**
 - **la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;**
 - **il nominativo di eventuali testimoni;**
 - **il nominativo di eventuali terzi danneggiati;**
 - **la descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno;**
 - **Il numero di polizza e il nominativo del contraente.**

Se coesistono altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso rischio, il contraente o l'assicurato **deve avvisare ciascun assicuratore**, dandone comunicazione all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione Cattolica.

In caso di sinistro con presumibile valore **superiore a 35.000 euro**, l'avviso di sinistro deve essere preceduto da una **comunicazione a mezzo fax, telegramma, posta elettronica o altro mezzo certo da inviare all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione Cattolica.**

- **Nei 25 giorni successivi al primo avviso:**
 - fornire, se non è già stato fatto, un elenco dettagliato dei beni danneggiati o sottratti, descrivendo il loro stato d'uso;
 - inviare copia dell'eventuale denuncia all'autorità competente.

- **Fare denuncia all'autorità**

Se sulla base dei primi rilievi emergono elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare che le cause dell'evento siano imputabili a un reato, come ad esempio l'atto doloso, **è necessario denunciare l'accaduto alle autorità competenti del luogo, con una descrizione il più possibile particolareggiata e con l'indicazione del presumibile ammontare del danno.**

Se per gravi impedimenti documentabili, il contraente o l'assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, sarà ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona.

Art. 19 - Criteri per determinare il valore dei beni assicurati e l'ammontare del danno

La determinazione del valore dei beni assicurati e del danno dipendono direttamente dalla forma e dal tipo di garanzia indicati nella scheda di polizza.

La forma di garanzia e il tipo di garanzia scelte per il fabbricato e/o il contenuto sono operanti anche per le rispettive garanzie aggiuntive acquistate, se non diversamente indicato.

Valore intero

Il valore dei beni assicurati al momento del sinistro e l'ammontare del danno vengono determinati secondo il tipo di garanzia indicato sulla scheda di polizza.

Se la somma assicurata è inferiore al valore dei beni così stimato, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del codice civile, Cattolica risponde del danno **in proporzione del rapporto tra la somma assicurata e il valore dei beni assicurati al momento del sinistro**, salvo le tolleranze di seguito indicate.

Tolleranze alla regola proporzionale

A parziale deroga di quanto sopra previsto, non si procede alla riduzione dell'indennizzo se la somma assicurata maggiorata del 15% è superiore o uguale al valore dei beni assicurati al momento del sinistro.

Se la somma assicurata **maggiorata del 15% è inferiore al valore dei beni assicurati al momento del sinistro**, Cattolica risponde del danno **in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore dei beni assicurati al momento del sinistro.**

Non sono ammissibili compensazioni tra le somme assicurate sui diversi beni assicurati.

Si conviene che per sinistri il cui indennizzo complessivo non sia superiore a 5.000,00 euro non si terrà conto di quanto indicato nell'articolo 1907 del codice civile.

Primo rischio assoluto

Cattolica risponde del danno sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo dei beni assicurati al momento del sinistro e senza applicare la regola proporzionale ai sensi dell'articolo 1907 del codice civile.

Eventuali recuperi in eccedenza a quanto già liquidato spettano all'assicurato.

Art. 20 - Come valutare il danno all'abitazione e/o al contenuto

Fabbricato

- Valore reale: il danno è pari alla spesa necessaria per ricostruire o ripristinare le parti distrutte o quelle parzialmente danneggiate, **dedotti il valore di eventuali recuperi e un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione del fabbricato, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione delle parti perdute o danneggiate.**
- Valore a nuovo: il danno è pari alla spesa necessaria per ricostruire o ripristinare a nuovo le parti interamente distrutte o quelle parzialmente danneggiate, senza tenere conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione del fabbricato, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione delle parti perdute o danneggiate.

Per la liquidazione del danno determinato in base al valore a nuovo si procede con le seguenti modalità:

- il danno viene liquidato come se fosse stato scelto il criterio previsto dal tipo di garanzia valore reale **deducendo il valore di eventuali recuperi e un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione del fabbricato, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione delle parti perdute o danneggiate;**
- l'assicurato ha inoltre diritto a un supplemento d'indennità pari alla differenza tra la stima del danno effettuata in base al valore a nuovo e quella effettuata in base al valore reale.

Cattolica corrisponde il supplemento d'indennità **a condizione che l'assicurato provveda a ricostruire o ripristinare il fabbricato assicurato entro 24 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti.** In tal caso si procederà a determinare un ulteriore periodo per la ricostruzione o ripristino di durata **non inferiore a 6 mesi e superiore a 12.**

Diversamente, Cattolica non procede al versamento del supplemento e il danno resta determinato secondo il criterio del valore reale.

In alternativa al ripristino o alla ricostruzione dell'abitazione danneggiata, l'assicurato può decidere di acquistare una nuova abitazione, fermo restando il valore dell'indennizzo determinato con il criterio di liquidazione previsto dalla forma

di garanzia valore a nuovo.

Contenuto

- Il danno è pari al **costo di riparazione o, se inferiore, al costo di rimpiazzo dei beni danneggiati con altri nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità. Vengono dedotti il valore di eventuali recuperi e un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati.**
- Per la liquidazione del danno determinato in base al valore a nuovo si procede con le seguenti modalità:
 - il danno viene valutato come se fosse stato scelto il criterio previsto dal tipo di garanzia valore reale **deducendo il valore di eventuali recuperi e un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati.**
 - l'assicurato ha inoltre diritto a un supplemento d'indennità pari alla differenza tra la stima del danno effettuata in base al valore a nuovo e quella effettuata in base al valore reale.

Cattolica corrisponde il supplemento d'indennità **a condizione che l'assicurato provveda a ricostruire o ripristinare il contenuto assicurato entro 24 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti.** In tal caso si procederà a determinare un ulteriore periodo per la ricostruzione o ripristino di durata **non inferiore a 6 mesi e superiore a 12.**

Diversamente, Cattolica non procede al versamento del supplemento e il danno resta determinato secondo il criterio del valore reale.

Diversamente da quanto sopra indicato, per i seguenti beni:

- **gioielli e preziosi;**
- **oggetti pregiati limitatamente agli oggetti d'arte;**
- **indumenti acquistati nuovi da oltre 24 mesi;**
- **strumentazioni particolari acquistate nuove da oltre 48 mesi;**

si stima il valore reale al momento del sinistro.

- Titoli di credito
 - se non diversamente stabilito, **Cattolica pagherà il loro valore dopo le rispettive scadenze, se previste;**
 - **il loro valore è dato dal valore nominale;**
 - **l'assicurato dovrà restituire a Cattolica l'indennizzo ricevuto nel caso in cui i titoli di credito siano divenuti inefficaci a seguito della procedura di ammortamento.**
- Effetti cambiari
L'assicurazione **vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**
- Collezioni
In caso di collezioni asportate o danneggiate parzialmente, Cattolica indennizza il **valore dei soli pezzi danneggiati o rubati, escluso il conseguente deprezzamento dell'intera collezione.**

Art. 21 - Chi valuta il danno

L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.

Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata a un collegio di periti secondo quanto indicato all'art. 26 "Come agiscono i periti".

In ogni caso, la valutazione del danno dovrà essere svolta secondo i criteri evidenziati garanzia per garanzia, determinando il danno separatamente per ogni singolo bene assicurato.

Per quantificare il danno indennizzabile, sull'ammontare complessivo del danno calcolato secondo quanto indicato all'art. 24 "Come valutare il danno all'abitazione e/o al contenuto", per ogni sinistro vengono applicati gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo indicati all'art. 42 "Franchigie, scoperti e limiti indennizzo sezione incendio".

Art. 22 - Come agiscono i periti

I. Mandato peritale

Se una delle parti lo richiede, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti.

Il collegio dei periti si riunisce nel comune in cui si trova l'abitazione assicurata o la maggior parte dei beni assicurati.

Ogni parte deve pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo sarà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio.

Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

II. Contenuto del mandato

I periti svolgono i seguenti compiti:

- indagare sulle circostanze che hanno determinato il verificarsi dell'evento dannoso, nonché sulla modalità del sinistro;
- verificare le circostanze rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato e/o contraente al momento della stipula del

- contratto;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il loro valore al momento del sinistro;
- procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e, se previste, di demolizione e sgombero.

III. Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali sono raccolti in un verbale nel quale viene indicato anche il dettaglio delle stime.

Il verbale viene redatto in doppio originale e consegnato in copia a ognuna delle parti.

I risultati della perizia sono vincolanti tra le parti, anche se uno dei periti non ha sottoscritto il verbale. Le motivazioni del dissenso devono essere indicate nel verbale.

Art. 23 - Anticipo sugli indennizzi

Trascorsi 60 giorni dalla denuncia del sinistro, Cattolica garantisce all'assicurato un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato per il sinistro sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento dal perito incaricato da Cattolica.

L'anticipo viene corrisposto a condizione che:

- **sulla base degli accertamenti svolti dal perito incaricato da Cattolica, l'indennizzo complessivo sia preventivabile in un importo non inferiore a 10.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro;**
- **non siano sorte contestazioni o ragionevoli e concreti dubbi, che dovranno essere tempestivamente formalizzati all'assicurato, sull'indennizzabilità del sinistro.**

L'anticipo sarà erogato da Cattolica entro 30 giorni dalla richiesta fatta dall'assicurato.

Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo

Cattolica si impegna a pagare al massimo entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando **l'assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi di decadenza prevista dalle condizioni generali di assicurazione.**

Nel caso non ci fossero i requisiti per il pagamento, Cattolica lo comunicherà all'assicurato entro 30 giorni dall'accertamento.

Tale limite non si applica alle spese per evitare o diminuire il danno sostenute da Cattolica, che ai sensi dell'art. 1914 del codice civile possono rimanere a suo carico anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Art. 25 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:

- **comunicare tempestivamente notizie, domande o azioni avanzate dal danneggiato o gli aventi diritto;**
- **mettere a disposizione di Cattolica o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso** o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
- **astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità**, senza essersi preventivamente consultato con Cattolica o con i legali e tecnici incaricati;
- **trasmettere tempestivamente a Cattolica ogni atto giudiziario notificato** a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
- collaborare con Cattolica per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
- **produrre la documentazione in suo possesso** o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente acquisibile dal medesimo;
- **comparire in giudizio a semplice richiesta di Cattolica, ove la procedura giudiziale lo prevedesse** o se la sua comparizione in giudizio sia ragionevolmente ritenuta da Cattolica utile e necessaria per la difesa.

Se il contraente o l'assicurato non adempie a questi obblighi, Cattolica può non assumerne la difesa.

Art. 26 - Come denunciare il sinistro

Il contraente o l'assicurato deve dare avviso a Cattolica, comunicando per iscritto, ai sensi dell'art. 1913 codice civile, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione Cattolica entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza:

- **la data, l'ora, e il luogo del sinistro;**

- la causa del sinistro;
- la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
- il nominativo di eventuali testimoni;
- il nominativo di eventuali terzi danneggiati;
- la descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno;
- Il numero di polizza e il nominativo del contraente.

Se coesistono altre assicurazioni per lo stesso rischio, il contraente o l'assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, dandone comunicazione all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione Cattolica.

Se per gravi impedimenti documentabili, il contraente o l'assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, sarà ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona.

Art. 27 - Gestione delle vertenze e spese legali

Cattolica assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del contraente e/o assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso. Cattolica garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell'assicurato in sede penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.

Sono a carico di Cattolica le spese sostenute per resistere in giudizio all'azione promossa contro l'assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato nella scheda di polizza. Se la somma dovuta al danneggiato supera detto massimale, le spese vengono ripartite tra Cattolica e il contraente e/o assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

Cattolica non riconosce peraltro spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale di difesa, in ogni caso, da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Cattolica affida la gestione dei sinistri di tutela legale ad **ARAG Assicurazioni S.p.A.** con sede e direzione generale in Viale delle Nazioni n° 9 - 37135 Verona.

Cattolica si riserva la facoltà di affidare a ogni scadenza annuale, ad altra impresa la gestione dei sinistri, dandone tempestiva comunicazione al contraente.

Art. 28 - Servizio Aragtel

Per le prestazioni di tutela legale è istituito un servizio di consulenza telefonica alla quale l'assicurato può rivolgersi ai seguenti numeri:

800 508 008

oppure direttamente

tel. 045 8 290 411

fax 045 8 290 449

"ARAGTEL" è a disposizione dell'assicurato in orario di ufficio per ottenere:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e la portata delle garanzie previste nella presente polizza;
- informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- nome e cognome dell'assicurato;
- numero di polizza.

Art. 29 - Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale

L'assicurato deve immediatamente denunciare a ARAG o a Cattolica il verificarsi di ogni sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuta conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire immediatamente a ARAG notizia di ogni atto a lui notificato.

L'assicurato può inoltre contestualmente indicare a ARAG il nome di un legale di sua fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

Nel caso in cui l'assicurato non fornisca tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui

l'assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale al quale l'assicurato deve conferire mandato. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere un proprio legale qualora vi sia conflitto di interessi con Cattolica o con ARAG.

Art. 30 - Mezzi di prova e documenti

Per ottenere la prestazione l'assicurato deve:

- **informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova di cui venga a conoscenza e fornire ogni possibile informazione collaborando inoltre nella raccolta e preparazione dei documenti necessari.**

Art. 31 - Come gestire il caso assicurativo

Ricevuta la denuncia, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non avvenga, la pratica viene trasmessa e seguita dal legale nominato secondo quanto stabilito dall'art. 35 "Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale", **semprech  le pretese dell'assicurato risultino fondate e sostenibili**, sulla base di una preliminare valutazione scritta dello stesso legale e accettata da ARAG, e in ogni caso, quando sia necessaria la difesa in sede penale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione risulta fondata e sostenibile, sulla base di una preliminare valutazione scritta del legale nominato accettata da ARAG. **L'assicurato non pu  addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di ARAG.**

L'eventuale nomina di un consulente tecnico di parte o di un perito in genere viene concordata con ARAG .

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi nell'esperimento della procedura esecutiva.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e Cattolica e/o ARAG, la decisione pu  venire demandata, ad istanza della parte attrice, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale. L'arbitro cos  individuato dovr  decidere secondo equit , secondo quanto disposto dall'art. 7 del D. Lgs. n  393 del 1991. **Ciascuna delle parti contribuisce alla met  delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**

ARAG avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 32 - Come recuperare le somme

I risarcimenti ottenuti e le somme comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi spettano integralmente all'assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in sede transattiva vanno invece a favore di ARAG nei limiti in cui essa le abbia sostenute o anticipate.

SEZIONE ASSISTENZA

Art. 33 - Centrale operativa

  possibile accedere ai servizi di assistenza contattando la centrale operativa al numero verde:

800 572 572
per chiamate dall'estero al numero
02.24.12.85.70 preceduto dal prefisso per l'Italia
o inviare un fax al numero
02.24.12.82.45

l'assicurato dovr  fornire i seguenti dati:

- **nome e cognome del contraente;**
- **numero di polizza;**
- **tipo della prestazione richiesta.**

Non   possibile fruire dei servizi di assistenza senza il preventivo contatto e relativa autorizzazione da parte della centrale operativa.

Si ricorda che **non sono previsti indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione parziale o totale se l'assicurato o altra persona del nucleo familiare non abbia usufruito di una o pi  prestazioni di assistenza.**

SEZIONE INCENDIO

GARANZIA BASE

I seguenti articoli riguardano tutte le garanzie acquistabili.

Sono quindi operanti esclusivamente gli articoli che riguardano le garanzie acquistate e indicate nella scheda di polizza.

Art. 34 - COSA ASSICURIAMO

L'assicurazione è prestata per i beni indicati sulla scheda di polizza e opera sino alla concorrenza delle somme assicurate indicate sulla medesima scheda.

Cattolica pertanto, sino alla concorrenza della somma assicurata e **con i limiti e le franchigie indicati all'art. 42 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo sezione Incendio"**, indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

Incendio e rischi accessori

- incendio, compresi i guasti causati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- fulmine, escluso il fenomeno elettrico;
- esplosione, implosione e scoppio, anche esterni, **non causati da ordigni esplosivi**;
- caduta di aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate;
- urto di veicoli o di natanti, **non di proprietà né in uso all'assicurato**, in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate;
- onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
- sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori; mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica; mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, o di condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi, conseguenti a eventi indennizzabili a termini di polizza **che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50 metri da essi**;
- fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato;
- i danni da furto di fissi e infissi, **se acquistata la garanzia Fabbricato**. La garanzia è prestata, indipendentemente dalla forma di assicurazione scelta in polizza, a primo rischio assoluto;

Rottura di vetri e specchi

rottura accidentale o per fatto di terzi delle lastre - piane e curve - di cristallo, mezzo cristallo, o specchio, vetro e plexiglas, **fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, integre ed esenti da difetti al momento della conclusione del contratto**.

La garanzia vale anche per i danni di rottura:

- avvenuti in occasione di furto tentato o consumato;
- verificatisi in occasione di scioperi, serrate, manifestazioni di folla e tumulti popolari;
- causati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere, in moto a velocità supersonica.

Cattolica rinuncia all'eventuale azione di rivalsa nei confronti di terzi responsabili del sinistro.

La garanzia è prestata, indipendentemente dalla forma di assicurazione scelta in polizza, a primo rischio assoluto.

Non sono coperti i danni:

- **da rigature, screpolature e scheggiature;**
- **alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, verande e lucernari;**
- **da crollo del fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate;**

Pannelli solari

La garanzia è operante se acquistata la garanzia Fabbricato e **a condizione che i pannelli solari (fotovoltaici e termici) siano:**

- **installati sul tetto del fabbricato o delle relative dipendenze o pertinenze purché chiuse su tutti i lati;**
- **regolarmente installati e collaudati da ditta specializzata;**
- **regolarmente funzionanti e pronti all'uso cui sono destinati;**

- **garantiti da un contratto di manutenzione per tutto il periodo di assicurazione da parte della stessa ditta installatrice o da altra ditta specializzata;**
- **ad uso esclusivo dell'abitazione assicurata e non ad uso professionale o per fini commerciali; anche se solo in parte.**

Se viene a mancare anche solo una di queste condizioni la garanzia non è operante.

La garanzia non si cumula con quella prevista dalla voce "Eventi atmosferici e sovraccarico neve";

Tolleranza:

- è ammesso l'uso anche commerciale dell'energia prodotta, purché la stessa **non sia superiore al 20% dell'intera energia prodotta;**
- nel caso manchi o sia scaduto il contratto di manutenzione verrà **applicato uno scoperto del 30% e la franchigia si intende raddoppiata.** Tale limitazione non si applica in caso di danno provocato da eventi atmosferici.

Art. 35 - ESTENSIONI

La garanzia, con i limiti e le franchigie indicate nella scheda di polizza, è estesa alle seguenti spese:

- **rifacimento documenti**
il rifacimento di documenti personali, distrutti o danneggiati in occasione degli eventi assicurati.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, indipendentemente dalla forma di assicurazione indicata nella scheda di polizza;
- **demolizione e sgombero residui del sinistro**
la demolizione, lo sgombero, il trasporto a idonea discarica, il trattamento e lo smaltimento dei residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La garanzia è prestata, indipendentemente dalla forma di assicurazione scelta in polizza, a primo rischio assoluto;
- **trasloco**
la rimozione, il trasloco e deposito del contenuto della dimora abituale resa inagibile a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, per il periodo strettamente necessario al ripristino dei locali.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, indipendentemente dalla forma di assicurazione indicata nella scheda di polizza;
- **pernottamento in albergo**
il pernottamento in alberghi, pensioni o simili, o in altra dimora, sostenute per l'effettiva inagibilità della dimora abituale assicurata, in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza, per il tempo necessario al ripristino dei locali.
Questa estensione opera per le spese eccedenti a quanto previsto dalle garanzie assistenza.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, indipendentemente dalla forma di assicurazione indicata nella scheda di polizza;
- **rimpiazzo del combustibile**
il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio dell'abitazione assicurata o del fabbricato per la parte di quota di proprietà.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, indipendentemente dalla forma di assicurazione indicata nella scheda di polizza;
- **oneri di urbanizzazione**
i relativi oneri di urbanizzazione eventualmente sostenuti o che si dovessero sostenere;
- **onorari dei periti**
gli onorari del perito nominato dal contraente, nonché la quota parte degli onorari a carico del contraente relativi al terzo perito;
- **guasti cagionati dai ladri**
Cattolica assicura i guasti cagionati dai ladri al fabbricato in occasione di furto o rapina tentati o consumati. **La garanzia opera solo se assicurata la partita incendio del fabbricato.**
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, indipendentemente dalla forma di assicurazione indicata nella scheda di polizza;
- **incendio nelle dipendenze e/o pertinenze**
estensione valida se assicurata la partita Contenuto. Sono coperti i danni alle cose dell'assicurato o delle persone del suo nucleo familiare poste nelle dipendenze e/o pertinenze. **Sono escluse le collezioni, gli oggetti pregiati, i gioielli e preziosi, i valori, posti nelle pertinenze non comunicanti.** Sono invece comprese le sole apparecchiature elettroniche e particolari **a uso esclusivo dell'assicurato.**

INCENDIO

GARANZIE AGGIUNTIVE

Art. 36 EVENTI ATMOSFERICI E ATTI VANDALICI

Eventi atmosferici e sovraccarico neve

Cattolica, con i limiti e le franchigie indicati all'art. 42 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo sezione Incendio", risarcisce i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su una pluralità di beni assicurati o meno.

Cattolica indennizza inoltre, i danni ai beni assicurati derivanti da crollo o sfondamento del tetto provocato dall'azione diretta della neve.

Sono compresi i danni a:

- pannelli solari (fotovoltaici e termici), fermo quanto previsto all'art. 34 "Cosa assicuriamo" alla voce "Pannelli solari";
- cappotto termico del fabbricato assicurato.

Cattolica non risponde dei danni:

- da bagnamento all'interno del fabbricato, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra indicati;
- causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, neve, valanghe, slavine o spostamenti d'aria da questi provocati;
 - cedimento o franamento del terreno;
- subiti da:
 - recinti, cancelli, cavi aerei e simili installazioni esterne;
 - alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere, parchi e giardini, strade private, cortili;
 - fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto. Sono tollerati i fabbricati con uno o più porticati esterni aperti, purché realizzati nel rispetto delle norme di edificazione previste dalle autorità competenti;
 - tettoie, vetrate e lucernai a meno che siano derivati da rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.

Per quanto riguarda il sovraccarico neve, sono esclusi i danni a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della ricostruzione.

Atti vandalici e dolosi, terrorismo

Cattolica, con i limiti e le franchigie indicati all' art.42 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo sezione incendio", risarcisce i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da atti vandalici o dolosi di terzi, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, compresi gli ordigni esplosivi.

Sono inoltre compresi i danni ai beni assicurati causati da atti vandalici operati su beni di terzi in custodia dell'assicurato.

Sono esclusi i danni da scritte o imbrattamento all'esterno dei locali assicurati. Relativamente al terrorismo, è escluso il danno causato da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare.

Art. 37 - COSA NON ASSICURIAMO

Le prestazioni contrattuali prevedono le seguenti esclusioni.

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo del contraente o dell'assicurato;
- derivati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- causati da smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero,
- derivanti da atti vandalici e dolosi, terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo e sabotaggio, salvo quanto previsto dall'art. 36 "Eventi atmosferici e atti vandalici";

- derivanti da fenomeni atmosferici e sovraccarico di neve, gelo, fuoriuscita di acqua da impianti idrici, igienici e tecnici al servizio del fabbricato, salvo quanto previsto dall'art. 36 "Eventi atmosferici e atti vandalici";
- derivanti da fenomeno elettrico;
- derivanti da terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, maree e piene;
- indiretti o che non riguardano la materialità dei beni assicurati;
- all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è causato da usura, corrosione o difetti di materiale.

subiti da:

- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri e altri supporti informatici;
- tubazioni interrato, salvo che le stesse non siano adibite al servizio del fabbricato;

NORME COMUNI

Art. 38 - FORMA E TIPO DI GARANZIA

Per il fabbricato e/o il contenuto, la forma di garanzia (a valore intero o a primo rischio assoluto) e il tipo di garanzia (valore a nuovo o valore reale) sono quelle indicate nella scheda di polizza.

La forma di garanzia e il tipo di garanzia per il fabbricato e/o il contenuto sono valide anche per le rispettive garanzie aggiuntive acquistate, se non diversamente indicato.

Art. 39 - QUOTA DI PARTI COMUNI

Nel caso in cui l'abitazione assicurata occupa solo una parte di fabbricato, la garanzia si estende anche alla quota di parti comuni di proprietà dell'assicurato.

Art. 40 - COLPA GRAVE

Le garanzie sono prestate anche se il danno è stato causato con colpa grave dell'assicurato e/o da soggetto appartenente al suo nucleo familiare nonché dal convivente more uxorio.

Art. 41 - TRASLOCO

Se è assicurata la dimora abituale, in caso di trasloco ad altra dimora abituale, **previa comunicazione del cambio di ubicazione**, la garanzia è operante sia nell'abitazione assicurata indicata nella scheda di polizza, sia in quella nuova, per 7 giorni successivi alla data di comunicazione.

Fermo quanto previsto relativamente alle dichiarazioni dell'assicurato che influiscono sulla valutazione del rischio, **trascorsi 7 giorni dalla comunicazione, la garanzia si intenderà operante esclusivamente nella nuova ubicazione.**

Art. 42 - FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO SEZIONE INCENDIO

Sono operanti i limiti, gli scoperti e le franchigie che riguardano le sole partite e garanzie effettivamente acquistate e indicate nella scheda di polizza.

Garanzia		Limiti di indennizzo	Franchigia o scoperto
Art. 34 Cosa Assicuriamo	Furto di fissi e infissi (Solo se assicurata la partita fabbricato)	con il limite di 2.500 euro per annualità assicurativa	Non prevista
	Rottura di vetri e specchi	1.500 euro per lastra, 7.500 euro per annualità assicurativa	Non prevista
Art. 35 Estensioni	Rifacimento documenti	250 euro per sinistro	Non prevista
	Demolizione e sgombero residui del sinistro	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza	Non prevista
	Trasloco	10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza	Non prevista

	Pernottamento in albergo	10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza	Non prevista
	Rimpiazzo del combustibile (Solo se assicurata la partita fabbricato)	2.000 euro per sinistro	Non prevista
	Onerari dei periti	5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza col massimo di 5.000 euro per sinistro	Non prevista
	Guasti cagionati dai ladri (Solo se assicurata la partita fabbricato)	1.500 euro per annualità assicurativa	Non prevista
	Beni contenuti nelle dipendenze e/o pertinenze, non comunicanti con l'abitazione	5% della somma assicurata contenuto per annualità assicurativa, con il massimo di 4.000 euro per sinistro	Non prevista
Art. 36 Eventi atmosferici e atti vandalici	Eventi atmosferici (esclusi gli eventi-enti sotto indicati)	Nei limiti della somma assicurata fabbricato e/o contenuto	scoperto del 10% sull'indennizzo liquidabile a termini di polizza con un minimo di 300 euro e massimo di 3.000 euro
	Tende frangisole	5% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto, con il massimo di 2.000 euro per annualità assicurativa	300 euro
	Pannelli solari fotovoltaici e termici (Solo se assicurata la partita fabbricato)	5% della somma assicurata fabbricato, con il massimo di 20.000 euro per annualità assicurativa	300 euro
	Lastre in fibrocemento, manufatti in materia plastica (Solo se assicurata la partita fabbricato)	5% della somma assicurata fabbricato, con il massimo di 5.000 euro per annualità assicurativa	500 euro
	Beni posti all'aperto	5% della somma assicurata contenuto, con il massimo di 5.000 euro per annualità assicurativa	500 euro
	Cappotto termico (Solo se assicurata la partita fabbricato)	7.500 euro per sinistro e annualità assicurativa	500 euro
	Sovraccarico neve	50% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto per annualità assicurativa	1.500 euro
	Terrorismo	30% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto per annualità assicurativa	Non prevista

Beni assicurati Contenuto	Limiti di indennizzo
Oggetti pregiati	50% della somma assicurata incendio del contenuto per annualità assicurativa, con il massimo di 15.000 euro per singolo oggetto
Collezioni, gioielli e preziosi, valori	30% della somma assicurata incendio del contenuto, con il massimo di 12.000 euro per annualità assicurativa
	Denaro 1.500 euro per annualità assicurativa
Beni contenuti nelle dipendenze e/o pertinenze, non comunicanti con l'abitazione	5% della somma assicurata incendio del contenuto per annualità assicurativa, con il massimo di 4.000 euro per sinistro

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

GARANZIA BASE

Art. 43 - COSA ASSICURIAMO

Cattolica, con i limiti e le franchigie indicati all'art. 50 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo sezione Responsabilità civile verso terzi", tiene indenne l'assicurato e il suo nucleo familiare di quanto sia tenuto a pagare (quale civilmente responsabile ai sensi di legge) a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è valida in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti d'America e il Canada.

Ai fini della presente garanzia **per assicurati si intendono**:

- **il contraente o l'assicurato indicato nella scheda di polizza;**
- **le persone del nucleo familiare del contraente o, se diverso, dell'assicurato, convivente e non coniugato, indicato nella scheda di polizza, e risultante dal certificato di stato di famiglia;**
- **il coniuge del contraente o dell'assicurato, con lui convivente, o il convivente more uxorio del contraente o, se diverso, dell'assicurato;**
- **i figli non coniugati del convivente more uxorio, se conviventi con il contraente o, se diverso da esso, con l'assicurato.**

- **Responsabilità civile per fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata e del tempo libero**

Casi esemplificativi, ma non esaustivi, di responsabilità civile della vita privata e del tempo libero:

- conduzione della dimora abituale, delle dimore saltuarie o di **temporanea villeggiatura** e del loro contenuto; Sono comprese le pertinenze e le quote di parti comuni, impianti fissi, antenne, pannelli solari (fotovoltaici e termici), parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici;
- conduzione di attrezzature sportive e da gioco, piscine **purché di pertinenza dell'abitazione indicata nella scheda di polizza;**
- proprietà o uso di apparecchi domestici in genere;
- proprietà o uso di mezzi per invalidi e portatori di handicap psichico e/o fisico, anche con motore elettrico compresi ausili e protesi, **nell'ambito della normale vita di relazione e a esclusivo uso degli assicurati;**
- inquinamento da fuoriuscita di liquidi, derivante **da rottura accidentale** di impianti di riscaldamento o condizionamento compresi eventuali serbatoi e cisterne **a servizio dell'abitazione indicata nella scheda di polizza;**
- somministrazione di alimenti che provocano intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
- danni da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dalle coperture dell'abitazione indicata nella scheda di polizza;
- lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
- conduzione delle abitazioni in locazione o in uso all'assicurato;
- fatto colposo commesso in qualità di pedone o ciclista;
- pratica di attività sportive, compresa la partecipazione ad allenamenti e a gare individuali o a squadre, se svolte a titolo di diletto **e non a titolo professionale e comunque tali da non costituire reddito costante, ricorrente e significativo.**

La partecipazione a gare individuali o a squadre svolta a titolo **non professionale è compresa anche quando dette gare sono organizzate sotto l'egida delle competenti federazioni sportive ufficiali. In tal caso la garanzia è prestata in eccedenza alle coperture assicurative previste dall'ente organizzatore;**

- pratica di attività ricreative del tempo libero, come bricolage, modellismo (**esclusi i danni ai modelli**), campeggio, giardinaggio.

La garanzia comprende l'impiego di piccoli utensili e attrezzature anche a motore quali, ad esempio: decespugliatori, motoseghe, motozappe, tagliasiepi, tosaerba anche se utilizzati come spazzaneve;

- proprietà e uso, anche da parte dei collaboratori domestici, di veicoli **non a motore**, imbarcazioni **senza motore di lunghezza non superiore a metri 10.**

La garanzia comprende le lesioni corporali subite dai terzi trasportati;

- proprietà e uso di giocattoli in genere, anche a motore;
- danni cagionati dai figli minori dell'assicurato o di familiare ascendente o discendente dell'assicurato, anche non convivente, in occasione dell'affidamento temporaneo e/o condiviso all'assicurato;
- danni derivanti dalla mancata sorveglianza di minori di terzi temporaneamente affidati all'assicurato, **purché tale**

attività non venga svolta con carattere professionale e comunque a titolo oneroso.

La garanzia comprende le lesioni corporali subite dagli stessi minori;

- danni cagionati dai figli minori dell'assicurato temporaneamente affidati a terzi o a un familiare ascendente o discendente, anche se non convivente, dell'assicurato;
- responsabilità personale derivante dalla partecipazione ad attività sociali e di volontariato.

La garanzia non opera per eventi connessi ad attività di carattere medicale o infermieristico;

- responsabilità da partecipazione dell'assicurato ad attività scolastiche previste dai Decreti Delegati o autorizzate dalle autorità scolastiche;
- responsabilità inerente le mansioni svolte per conto dell'assicurato da addetti ai servizi domestici, persone alla pari o baby-sitter;
- responsabilità imputabile alla persona alla pari, baby sitter, badante, colf, **temporaneamente ospite dell'assicurato**, anche senza rapporto di lavoro subordinato con l'assicurato **a condizione che l'evento sia in relazione causale diretta ed esclusiva con le mansioni a lei temporaneamente affidate dall'assicurato;**
- fatto doloso di persone delle quali l'assicurato deve rispondere.

- **Animali domestici**

responsabilità da proprietà, possesso e uso di animali domestici e da cortile, cavalli e altri animali da sella, **con il limite indicato all'art. 50 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo sezione responsabilità civile verso terzi", relativamente ai danni a persone derivanti da aggressioni provocate da cani, quando l'evento abbia avuto origine dalla mancata osservanza dell'ordinanza del 3 marzo 2009 "Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (G.U. serie generale n° 68 del 23 marzo 2009) e successive integrazioni o modifiche.**

La garanzia non comprende l'uso del cane per l'attività venatoria;

- **Animali affidati a terzi**

responsabilità delle persone alle quali l'assicurato ha affidato temporaneamente la custodia di animali domestici, da cortile, cavalli, altri animali da sella, e cani di sua proprietà, **fermi i limiti indicati nel paragrafo precedente per quanto attiene ai danni derivanti a persone da aggressioni del cane e purché la custodia non costituisca attività professionale e/o il custode non se ne serva;**

- **Case di villeggiatura di proprietà di terzi**

responsabilità ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, per danni materiali e diretti cagionati da incendio, esplosione, implosione o scoppio causati al fabbricato e al contenuto dell'abitazione presa **temporaneamente in locazione** per la villeggiatura;

- **Circolazione di veicoli condotti da figli minori non regolarmente abilitati**

responsabilità ai sensi dell'art. 2048 del codice civile per l'azione di rivalsa esercitata dall'assicuratore dell'RCA del veicolo messo in moto o fatto circolare da figli minori, in assenza dei requisiti di legge per la guida o per il trasporto di passeggeri, nonché all'insaputa dell'assicurato, **a condizione che quest'ultimo abbia posto in essere tutte le cautele atte a impedire l'uso del veicolo contro la sua volontà;**

- **Trasportati sui veicoli**

responsabilità dell'assicurato, se soggetto a rivalsa della compagnia assicuratrice dell'RCA del vettore, per danni causati a terzi in qualità di trasportato su veicoli a motore.

La garanzia copre i danni ai veicoli sui quali sono trasportati gli assicurati, **se la compagnia del vettore ha esperito rivalsa nei confronti dell'assicurato;**

- **Veicoli in sosta**

responsabilità da proprietà e uso di veicoli, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature per i danni che si verificano quando sono in sosta in **aree private;**

- **Collaboratori domestici**

responsabilità per morte o lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 del codice penale) subite da collaboratori domestici **non dipendenti;**

- **Ricorso terzi da incendio da conduzione**

responsabilità per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da incendio, fumo, esplosione, implosione o scoppio

che derivano da:

- conduzione dell'abitazione abituale e saltuaria;
- uso dei locali di villeggiatura e/o albergo, inclusi i danni al contenuto **se di proprietà di terzi**;
- attività di campeggio **se svolta in aree regolarmente autorizzate**.

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Nel caso in cui questa copertura sia prevista anche in altra polizza, **la garanzia è prestata solo per l'eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza.**

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

GARANZIE AGGIUNTIVE

ART. 44 - PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE

Responsabilità per fatto accidentale derivante da:

- proprietà dell'abitazione **indicata nella scheda di polizza** e dell'ufficio/studio professionale privato, se coesistente. Sono comprese le pertinenze e le quote di parti comuni, il loro contenuto, gli impianti fissi, le antenne, i pannelli solari (fotovoltaici e termici), parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici;
- proprietà di attrezzature sportive e da gioco, piscine **purché di pertinenza dell'abitazione indicata nella scheda di polizza**;
- committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, **con l'intesa che se i lavori sono assoggettabili all'applicazione del D.lgs. n° 494 del 1996 e successive modifiche, la garanzia opera solo se l'assicurato ha:**
 - **designato i responsabili dei lavori in conformità a quanto indicato nel D. Lgs n° 494 del 1996;**
 - **incaricato, con regolare contratto di appalto, una ditta o una persona in regola, in conformità e secondo gli obblighi derivanti dalla legge.**

Nel caso in cui questa copertura sia prevista anche in altra polizza, la garanzia è prestata **solo per l'eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza.**

Sono esclusi i danni subiti dalle persone addette ai lavori.

ART. 45 - RICORSO TERZI DA INCENDIO DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ

Responsabilità per danni materiali e diretti cagionati **a cose di terzi** da incendio, fumo, esplosione, implosione o scoppio derivanti dalla proprietà dell'abitazione **indicata nella scheda di polizza**, comprese le pertinenze e il loro contenuto.

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Nel caso in cui questa copertura sia prevista anche in altra polizza, la garanzia è prestata **solo per l'eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza.**

Art. 46 - DANNI DA SPARGIMENTO D'ACQUA, RIGURGITO DI FOGNA E LIQUIDI IN GENERE

• Spargimento liquidi - RC della conduzione

La garanzia è valida per i danni causati a terzi da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna o di altri liquidi in genere da qualsiasi causa determinata imputabile all'assicurato nella sua qualità di conduttore **dell'abitazione indicata nella scheda di polizza.**

• Spargimento liquidi - RC della proprietà

La garanzia è valida per i danni causati a terzi da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna o di altri liquidi in genere conseguenti a rottura accidentale degli impianti posti al servizio **dell'abitazione indicata nella scheda di polizza**, come condutture, impianti idrici, condizionamento, riscaldamento.

Sono compresi i danni arrecati a terzi dalla rottura di: apparecchiature e macchine utilizzate **esclusivamente per la conduzione dell'abitazione**;

Per le abitazioni facenti parti di complessi condominiali, la garanzia opera **per la quota parte di proprietà dell'assicurato.**

• Estensione

A deroga di quanto previsto dall'art. 47 "Cosa non assicuriamo" al punto "Danni non compresi in garanzia", la garanzia vale anche per i danni causati ai beni dei discendenti, ascendenti dell'assicurato **non appartenenti al suo nucleo familiare, purché su questi beni non vi siano quote di proprietà dell'assicurato.**

Art. 47 - COSA NON ASSICURIAMO

Le prestazioni contrattuali prevedono le seguenti esclusioni:

- **Danni non compresi in garanzia**

Sono esclusi i danni:

- subiti dagli assicurati, dai discendenti e ascendenti e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine;
- subiti dalle persone in rapporto di dipendenza anche occasionale dall'assicurato se derivanti da servizi o lavori svolti per conto dell'assicurato, salvo quanto previsto dall'art. 43 "Cosa assicuriamo" alla voce "Collaboratori domestici";
- derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale, industriale, organizzativa o altre retribuite o comunque ricompensate;
- a cose in consegna o custodia, o detenute a qualsiasi titolo o scopo;
- da furto;
- di natura punitiva per eventi verificatisi negli Stati Uniti d'America o in Canada;
- da incendio per quanto eccede i limiti previsti dall'art. 43 "Cosa assicuriamo" alla voce "Ricorso terzi da incendio della conduzione", e i limiti previsti anche dall'art. 45 "Ricorso terzi da incendio del fabbricato di proprietà";
- da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- derivanti da proprietà, circolazione e impiego di veicoli e natanti a motore soggetti alla disciplina del codice delle Assicurazioni (D.lgs. n°209 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), aeromobili, salvo quanto previsto dall'art. 43 "Cosa assicuriamo" alle voci "Circolazione di veicoli condotti da figli minori non regolarmente abilitati", "Trasportati su veicoli" e "Veicoli in sosta";
- conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, per quanto eccede i limiti previsti dall'art. 43 "Cosa assicuriamo" alla voce "Responsabilità civile per fatti verificatisi nell'ambito della vita privata e del tempo libero";
- derivanti da impiego o detenzione di esplosivi;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi per quanto eccede i limiti previsti dall'art. 45 "Ricorso terzi da incendio del fabbricato di proprietà";
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 44 "Proprietà dell'abitazione";
- derivanti dalla pratica di:
 - qualunque sport se non praticato a titolo di diletto o svago;
 - sport ad alto rischio come: alpinismo con scalate di roccia o di ghiacciai oltre il terzo grado della scala di monaco, salto dal trampolino;
 - sport d'acqua con mezzi a motore;
 - sport motoristici;
 - pugilato, lotta e arti marziali in genere, rugby;
 - tiro con l'arco, football americano, free-climbing, discesa di rapide;
 - soft air e sport ad esso assimilabili;
 - sport aerei in genere, parapendio, paracadutismo;
- derivanti dalla partecipazione a competizioni, gare, allenamenti di qualsiasi sport se svolto a livello professionistico o con forma di remunerazione ricorrente, tanto da costituire fonte primaria di reddito;
- da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- derivanti dall'uso di imbarcazioni con lunghezza superiore a 10 metri;
- direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- alla salute, causati da tabacco, funghi, batteri, campi elettromagnetici;
- derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza che lo contiene in qualunque forma o misura;
- derivanti da richiesta di risarcimento, a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi, in relazione all'encefalopatia spongiforme (TSE), come ad esempio l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfeldt - Jacob;
- da atti di guerra anche civile, insurrezioni, operazioni militari;

- da perdita, distruzione, alterazione di dati o di software;
 - causati da software o virus informatici;
 - derivanti dall'esercizio di bed & breakfast;
 - derivanti dalla proprietà, detenzione e uso di armi e l'esercizio dell'attività venatoria.
 - da atti dolosi dell'assicurato.
- **Spese non comprese in garanzia**
Cattolica non rimborsa i maggiori oneri derivanti dalla responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti e le spese per multe, ammende, sanzioni in genere, spese di giustizia penale.

NORME COMUNI

Art. 48 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato durante il periodo di validità del contratto o **nei 6 mesi successivi**, relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto o **nei 6 mesi precedenti** alla data di effetto del contratto.

Ai fini della validità del contratto, **il contraente dichiara espressamente di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e comunque di non essere venuto a conoscenza, né direttamente né indirettamente, di situazioni che possono determinare richieste di risarcimento con il presente contratto.**

Art. 49 - PLURALITA' DI ASSICURATI - UNICITA' DEL MASSIMALE

Se la garanzia opera per più assicurati, il massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, a ogni effetto, unico, **anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.**

Art. 50 - FRANCHIGIE, SOCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Sono operanti i limiti, gli scoperti e le franchigie che riguardano le sole partite e garanzie effettivamente acquistate e indicate nella scheda di polizza.

Garanzia		Limiti di indennizzo	Franchigia o scoperto
Art. 43 - Cosa assicuriamo	Danni verificatisi negli USA o Canada	50% del massimale RC. Sono esclusi i danni punitivi	1.500 euro
	Inquinamento da fuoriuscita di liquidi da rottura accidentale di impianti di riscaldamento o condizionamento	10% del massimale RC, con il massimo di 100.000 euro per sinistro	Non prevista
	Animali domestici - limite per danni derivanti da aggressioni di cani a persone - mancata osservanza delle norme di legge	50% del massimale RC, con il massimo di 750.000 euro per sinistro N.B.: il limite di indennizzo si applica per i soli danni fisici a persone	500 euro N.B.: la franchigia si applica per i soli danni fisici a persone
	Case di villeggiatura di proprietà di terzi	10% del massimale RC per sinistro	Non prevista
	Collaboratori domestici	20% del massimale RC per sinistro e comunque con il massimo di 500.000 euro per persona infortunata	Non prevista
Art. 43 - Cosa assicuriamo - ricorso terzi da incendio da conduzione		50% del massimale RC per annualità assicurativa e con il massimo di 300.000 euro per sinistro	Non prevista

	Attività di campeggio	20% del massimale RC, con il massimo di 150.000 euro per sinistro	250 euro
	Interruzione o sospensione di attività	10% del massimale RC, con il massimo di 100.000 euro per sinistro	250 euro
Art. 45 - Ricorso terzi da incendio del fabbricato di proprietà	50% del massimale RC, con il massimo di 300.000 euro per sinistro N.B. I limiti non si sommano con quelli previsti all'art. 43 - Cosa assicuriamo Ricorso terzi da incendio da conduzione		Non prevista
	Interruzione o sospensione di attività	10% del massimale RC, con il massimo di 100.000 euro per sinistro N.B. I limiti non si sommano con quelli previsti all'art. 43 - Cosa assicuriamo Ricorso terzi da incendio da conduzione	250 euro
Art. 46 - Danni da spargimento di acqua, rigurgito di fogna e liquidi in genere	Spargimento liquidi - RC della conduzione	15% del massimale RC, con il massimo di 70.000 euro per sinistro	150 euro
	Spargimento liquidi - RC proprietà	15% del massimale RC, con il massimo di 70.000 euro per sinistro	150 euro

SEZIONE TUTELA LEGALE

GARANZIA BASE

Art. 51 - COSA ASSICURIAMO

Cattolica assicura la tutela legale a difesa degli interessi dell'assicurato in sede stragiudiziale e giudiziale **entro i limiti del massimale indicato nella scheda di polizza.**

La garanzia di tutela legale tiene indenne l'assicurato degli oneri relativi ai seguenti casi assicurati:

- gli onorari e le competenze del legale incaricato per la gestione del caso assicurativo **con riferimento al tariffario nazionale forense.** E' garantito l'intervento di **un unico legale per ogni grado di giudizio;**
- le spese giudiziali;
- gli onorari per l'intervento di periti di parte, approvato da ARAG ai sensi dell'art. 31 "Come gestire il caso assicurativo";
- gli onorari per l'intervento dei periti nominati dall'Autorità Giudiziaria;
- le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza;
- le spese eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. 31 "Come gestire il caso assicurativo";
- il contributo unificato (D.lgs. n°28 del 2002), **se non ripetuto dalla controparte** in caso di soccombenza di quest'ultima.

Si conviene tra le parti che la copertura per controversie contro Cattolica originate dalla gestione di un sinistro connesso alle garanzie acquistate con la presente polizza, è **operante esclusivamente dopo l'offerta di liquidazione o di contestazione del danno.**

• **Casi assicurati nella vita privata e tempo libero**

- esercizio di pretese al risarcimento per danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- esercizio di pretese al risarcimento per danni a persone e/o a cose derivanti da incidenti stradali nei quali l'assicurato è rimasto coinvolto come pedone, ciclista, alla guida di veicoli **non soggetti all'assicurazione obbligatoria** o come trasportato di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.

La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

• **Casi assicurati relativi alla proprietà o conduzione del fabbricato**

Le garanzie vengono prestate all'assicurato conduttore o proprietario del fabbricato o parte di esso per i seguenti casi assicurati:

- sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- sostenere controversie relative a diritti reali in qualità di proprietario o di conduttore **dell'abitazione abituale indicata nella scheda di polizza;**
- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.

La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Art. 52 - COSA NON ASSICURIAMO

Le prestazioni contrattuali prevedono le seguenti esclusioni:

1. **controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;**
2. **controversie in materia fiscale e amministrativa;**
3. **fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
4. **vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;**
5. **il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
6. **fatti dolosi degli assicurati;**
7. **fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;**
8. **qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;**
9. **controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso sono escluse anche le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;**
10. **la locazione a terzi di immobili di proprietà dell'assicurato;**
11. **qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente o altre tipologie di collaborazione;**
12. **vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
13. **controversie contro ARAG.**

NORME COMUNI

Art. 53 - DECORRENZA

La garanzia viene prestata per i casi assicurativi **insorti durante il periodo di validità del contratto e, più precisamente, dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale.**

Art. 54 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi: **il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per determinare il momento di insorgenza del caso assicurativo **si fa riferimento alla data della prima violazione.**

La garanzia viene prestata per i casi assicurativi che sono insorti:

- **durante il periodo di validità del contratto, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;**
- **dopo 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le altre ipotesi.**

La garanzia si estende ai casi assicurativi insorti durante il periodo di validità del contratto e denunciati a Cattolica o ARAG **entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.**

La garanzia **non vale per i casi insorgenti da contratti già disdetti al momento della sottoscrizione del presente contratto o la cui rescissione, risoluzione o modificazione è già stata chiesta da uno dei contraenti.**

Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo:**

- **vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di uno o più assicurati e dovuti al medesimo evento o fatto.** In questo caso, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, **ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.**

Art. 55 - PERSONE ASSICURATE

La garanzia viene prestata a favore del contraente e delle persone del suo nucleo familiare.

Nel caso di controversie **tra due o più assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'assicurato contraente.**

Art. 56 - ESTENSIONE TERRITORIALE

- Se l'erogazione della prestazione è relativa all'esercizio del diritto al risarcimento di danni da fatto illecito extracontrattuale di terzi, oppure a procedimenti penali in cui l'assicurato riveste la posizione di indagato o imputato la garanzia comprende le controversie che insorgono in **Europa e nei Paesi che si affacciano sul Bacino del Mediterraneo;**
- in tutte le altre ipotesi la garanzia comprende le controversie che insorgono in **Italia, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino e sono sottoposte alla giurisdizione di tali Stati.**

Art. 57 - DELIMITAZIONI TERRITORIALI E DI USO

La garanzia prestata all'art. 51 "Cosa assicuriamo" alla voce "Casi assicurati relativi alla proprietà o conduzione del fabbricato", **vale per il fabbricato o porzione di fabbricato:**

- **situato in Italia;**
- **adibito a uso abitativo.**

SEZIONE ASSISTENZA

CHE COSA ASSICURIAMO

Art. 58 - Reperimento telefonico di artigiani convenzionati

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 9 -18 ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'assicurato, la centrale operativa provvede a reperire gli artigiani convenzionati compresi nelle categorie di seguito elencate, per effettuare un intervento di riparazione o manutenzione ordinario presso l'abitazione assicurata:

- elettricista;
- fabbro;
- falegname;
- idraulico;
- riparatore di elettrodomestici;
- riparatore di sistemi telefonici;
- spurgatore;
- tinteggiatore;
- vetraio.

Resta inteso che il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla centrale operativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'artigiano inviato dalla centrale operativa.

Art. 59 - Invio di un idraulico in caso di emergenza

24h/24 E 365 GIORNI ALL'ANNO

Su richiesta dell'assicurato, ed entro 3 ore dalla richiesta, la centrale operativa provvede all'invio di un idraulico per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata.

Cattolica tiene a proprio carico i seguenti costi, **con il massimo di 300,00 euro per annualità assicurativa**:

- diritto di uscita;
- manodopera fino a 4 ore.

Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alla sezione incendio.

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla centrale operativa non fosse possibile reperire l'idraulico entro 3 ore dalla richiesta, l'assicurato ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'intervento **con il massimo di 350,00 euro per annualità assicurativa dietro presentazione di idonea documentazione.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a. allagamento o infiltrazione nell'abitazione assicurata o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b. mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Sono previste le seguenti esclusioni:

- **Per i casi a) e b), i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, lavastoviglie ecc.), i sinistri dovuti a colpa grave dell'assicurato e i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne al fabbricato.**
- **Per il caso c), la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.**

Art. 60 - Invio di un elettricista in caso di emergenza

24h/24 E 365 GIORNI ALL'ANNO

Su richiesta dell'assicurato, ed entro 3 ore dalla richiesta, la centrale operativa provvede all'invio di un elettricista per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata.

Cattolica tiene a proprio carico i seguenti costi, **con il massimo di 300,00 euro per annualità assicurativa**:

- diritto di uscita;
- manodopera fino a 4 ore.

Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alla sezione incendio.

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla centrale operativa, non fosse possibile reperire l'elettricista entro 3 ore dalla richiesta, l'assicurato ha diritto a un rimborso delle spese sostenute per l'intervento **con il massimo di 350,00 euro per annualità assicurativa dietro presentazione di idonea documentazione.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- guasto dell'interruttore di accensione;
- guasto dell'impianto di distribuzione interna;
- guasto delle prese di corrente.

Sono previste le seguenti esclusioni:

- **corto circuito provocato da colpa grave dell'assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.**

Art. 61 - Invio di un fabbro in caso di emergenza

24h/24 E 365 GIORNI ALL'ANNO

Su richiesta dell'assicurato, ed entro 3 ore dalla richiesta, la centrale operativa provvede all'invio di un fabbro per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata.

Cattolica tiene a proprio carico i seguenti costi **con il massimo di 300,00 euro per annualità assicurativa:**

- diritto di uscita;
- manodopera fino a 4 ore.

Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alla sezione incendio.

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla centrale operativa, non fosse possibile reperire il fabbro entro 3 ore dalla richiesta, l'assicurato ha diritto a un rimborso delle spese sostenute per l'intervento **con il massimo di 350,00 euro per annualità assicurativa dietro presentazione di idonea documentazione.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- scasso di fissi e infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

Art. 62 - Intervento di emergenza per danni da acqua

24h/24 E 365 GIORNI ALL'ANNO

Su richiesta dell'assicurato la centrale operativa provvede all'invio di personale specializzato nei lavori di risanamento, bonifica, asciugatura di seguito indicati, se presso l'abitazione assicurata si rende necessario un intervento di emergenza per danni causati da spargimento d'acqua quali:

- raccolta di acqua e fluidi;
- rimozione di detriti;
- ricerca non distruttiva di perdite;
- ricerca di infiltrazioni.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a. allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Esclusioni specifiche:

- **per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, lavastoviglie ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a colpa grave dell'assicurato;**
- **per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna.**

Art. 63 - Soggiorno in albergo o residence

Se l'abitazione assicurata risulta inagibile in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, la centrale operativa su richiesta dell'assicurato, provvede a prenotare un albergo o un residence.

Cattolica tiene a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, **con il massimo di 500,00 euro per annualità assicurativa.**

Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alle sezioni incendio e furto.

Art. 64 - Rientro anticipato dal viaggio

Se l'assicurato si trova in viaggio in Italia o all'estero e a causa di un sinistro indennizzabile l'abitazione assicurata risulta inagibile ed egli debba rientrare immediatamente per evitare maggiori danni, la centrale operativa provvederà a fornire all'assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) **di sola andata.**

Cattolica tiene a proprio carico la relativa spesa **con il massimo di 500,00 euro per annualità assicurativa.**

Se l'assicurato, per rientrare più rapidamente, ha dovuto abbandonare il veicolo in loco, la centrale operativa provvede a fornire all'assicurato un ulteriore biglietto aereo o ferroviario **di sola andata** per recuperare il veicolo.

Cattolica tiene a proprio carico la relativa spesa **con il massimo di 250,00 euro per annualità assicurativa.**

In ogni caso, per consentire la valutazione e la liquidazione di questa prestazione, l'assicurato deve presentare alla centrale operativa un'adeguata documentazione sulle circostanze del sinistro.

La garanzia è operante **quando il sinistro si verifica a oltre 100 Km dal comune di residenza anagrafica dell'assicurato.**

Art. 65 - Sorveglianza

Se a causa di incendio, esplosione, scoppio, implosione, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, risulta compromessa la sicurezza dell'abitazione assicurata, la centrale operativa su espressa richiesta dell'assicurato provvede a reperire un'impresa specializzata in vigilanza privata che invia una guardia giurata per poter garantire la sicurezza dell'abitazione assicurata.

Cattolica tiene a proprio carico le spese fino a un massimo di 24 ore e in ogni caso garantisce le tariffe concordate con l'istituto di vigilanza.

Se per cause indipendenti dalla centrale operativa non fosse possibile reperire l'impresa entro 3 ore dalla richiesta, l'assicurato ha diritto a un rimborso delle spese sostenute per l'intervento **con il massimo di 500,00 euro per annualità assicurativa.**

Art. 66 - Trasloco

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9 ALLE ORE 18 ESCLUSI I FESTIVI INFRASETTIMANALI

Se a causa di incendio, esplosione, scoppio, implosione, danni da acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, l'abitazione assicurata risulta inagibile per un **periodo non inferiore a 30 giorni dall'accadimento del sinistro, e l'assicurato ne fa richiesta entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data stessa**, la centrale operativa provvede a organizzare il trasloco del contenuto dell'abitazione fino ad un'altra abitazione dell'assicurato in Italia o presso un deposito in Italia.

Se l'assicurato ha già provveduto a trasportare una parte del contenuto presso altri luoghi, la centrale operativa organizza il trasloco soltanto di quanto rimasto nell'abitazione.

Cattolica tiene a proprio carico il relativo costo **con il massimo di 1.000,00 euro per annualità assicurativa. Si esclude la presa in carico di costi diversi da quelli di trasloco, come i costi di deposito.**

Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alle sezioni incendio e furto.

CHE COSA NON ASSICURIAMO

Art. 67 - Esclusioni

Le prestazioni contrattuali prevedono le seguenti esclusioni:

- **quelle specifiche indicate in ciascun articolo della presente sezione;**
- **guerra, anche civile, rivoluzioni, insurrezioni popolari, atti di sabotaggio, terrorismo o di vandalismo, scioperi, sommosse, serrate, saccheggi;**
- **eruzioni vulcaniche, terremoto, alluvioni, inondazioni o altro fenomeno naturale avente caratteristica di calamità naturale;**
- **trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- **dolo dell'assicurato o di persona del suo nucleo familiare;**
- **ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;**
- **accertamenti diagnostici non resi necessari da infortunio;**
- **ricerca o soccorso in mare, montagna, deserti;**
- **corto circuito provocato da negligenza grave, dolo, imperizia dell'assicurato;**
- **indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione parziale o totale se l'assicurato non abbia usufruito di una o più prestazioni di assistenza;**
- **le spese necessarie al ripristino dei locali dell'abitazione assicurata per le quali è stato richiesto l'intervento di assistenza.**

Si conviene inoltre che:

- **ogni diritto nei confronti di Cattolica si prescrive entro un anno dalla data del sinistro** che ha dato origine alla richiesta della prestazione ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile;
- **se esistessero altre assicurazioni con altra Società di assicurazione o di servizi che prevedono prestazioni analoghe a**

quelle di assistenza e l'altra Società si fosse già attivata, le prestazioni qui garantite, fermi i limiti previsti, s'intendono operanti **per gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'assicurato e non corrisposti dall'altra Società.**

Art. 68 - Delimitazione

Qualsiasi tipo di prestazione è fornita **al massimo tre volte per annualità assicurativa.**

Art. 69 - Delimitazione territoriale

Il fabbricato deve essere situato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.

Le prestazioni relative al contraente, all'assicurato o altra persona del nucleo familiare sono valide in tutto il mondo.

RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE

Art. 1588 cod. civ. - Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causaa lui non imputabile (1218 e seguenti,1256 e seguenti). E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 cod. civ. - Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo (1891), la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore (1916).

Art. 1611 cod. civ. - Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio (1588), proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata (1589). La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1892 cod. civ. - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se lo avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 cod. civ. - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazioni da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 cod. civ. - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 (1391,1932).

Art. 1901 cod. civ. - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 cod. civ. - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1908 cod. civ. - Valore della cosa assicurata

Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti. Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti. Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.

Art. 1913 cod. civ. - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro 24 ore.

Art. 1914 cod. civ. - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 cod. civ. - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 cod. civ. - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2048 cod. civ. - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 2049 cod. civ. - Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2359 cod. civ. - Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
- Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del 1° comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Art. 2952 cod. civ. - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento delle indennità.



SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA)
TEL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112

www.cattolica.it

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia
Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Tel. +39 045 8 391 111 - Fax +39 045 8 391 112
Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.
www.cattolica.it